
Relazione 347/2022/I/IDR

**QUINDICESIMA RELAZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 172, COMMA 3-BIS,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152,
RECANTE "NORME IN MATERIA AMBIENTALE"**

19 luglio 2022

INDICE

<i>PREMESSA</i>	3
1. INTRODUZIONE.....	4
2. DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI	6
3. COSTITUZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL’AMBITO E PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI	8
4. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	12
5. CONCLUSIONI.....	18
APPENDICE: ASSETTI LOCALI - Schede analitiche	21
VALLE D’AOSTA.....	22
LIGURIA	23
PIEMONTE.....	29
LOMBARDIA	37
VENETO.....	52
FRIULI-VENEZIA GIULIA	61
EMILIA ROMAGNA.....	63
TOSCANA.....	66
UMBRIA	69
MARCHE	71
LAZIO	77
ABRUZZO.....	85
MOLISE	87
CAMPANIA.....	89
BASILICATA	91
PUGLIA.....	93
CALABRIA	95
SICILIA	97
SARDEGNA	109

PREMESSA

L'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, ha previsto che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) presenti, con cadenza semestrale, alle Camere, una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 152/06, recante "Norme in materia ambientale", in merito all'adempimento, da parte delle regioni, degli enti di governo dell'ambito (EGATO) e degli enti locali, degli obblighi posti a loro carico dal legislatore.

In base alla menzionata disposizione il Regolatore è tenuto, dunque, a predisporre la suddetta Relazione "entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno".

In ottemperanza alla citata previsione legislativa, l'Autorità, a partire dall'anno 2015, ha illustrato alle Camere, su base semestrale, lo stato di riordino dell'assetto locale del settore.

Con la presente quindicesima Relazione, l'Autorità intende fornire un quadro aggiornato, segnalando, sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai soggetti competenti, le situazioni di avvenuto superamento delle problematiche in precedenza riscontrate nonché i casi in cui permangono, pur con caratteri differenti, profili di criticità, relativamente a:

- i) la congruità della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO);*
- ii) la costituzione dei relativi enti di governo e l'effettiva operatività degli stessi;*
- iii) l'adesione degli enti locali agli enti di governo dell'ambito;*
- iv) il perfezionamento dell'iter di affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico d'ambito.*

1. INTRODUZIONE

L'articolo 172, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (di seguito: D.L. 133/14), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede che *“entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico present[i] alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:*

- a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell’ambito;*
- b) a carico degli enti di governo dell’ambito, per l’affidamento del servizio idrico integrato;*
- c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell’ambito e in merito all’affidamento in concessione d’uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio”.*

A partire dal 2015, l’Autorità ha dato attuazione a tale previsione normativa mediante la redazione di specifiche Relazioni semestrali¹.

Con la presente Relazione – anche alla luce dei rilevanti elementi di novità intervenuti, negli ultimi giorni del primo semestre del 2022, a livello legislativo (statale e regionale) ed amministrativo in materia di organizzazione territoriale del servizio idrico – si provvede ad aggiornare il quadro di informazioni e di dati illustrato nel mese di febbraio 2022, avendo l’Autorità richiesto ai competenti enti di governo dell’ambito di riferire il

¹ Per una illustrazione dettagliata degli esiti della costante attività di monitoraggio svolta dall’Autorità, si rinvia a:

- prima Relazione semestrale sullo stato del riordino dell’assetto locale del settore, illustrata nell’ambito della presentazione al Governo e al Parlamento, il 24 giugno 2015, della Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta (Vol. 1);
- Relazione 28 dicembre 2015, 665/2015/I/IDR;
- Relazione 7 luglio 2016, 376/2016/I/IDR;
- Relazione 28 dicembre 2016, 811/2016/I/IDR;
- Relazione 28 giugno 2017, 499/2017/I/IDR;
- Relazione 22 dicembre 2017, 898/2017/I/IDR;
- Relazione 28 giugno 2018, 368/2018/I/IDR;
- Relazione 20 dicembre 2018, 701/2018/I/IDR;
- Relazione 25 giugno 2019, 277/2019/I/IDR;
- Relazione 19 dicembre 2019, 562/2019/I/IDR;
- Relazione 30 giugno 2020, 250/2020/I/IDR;
- Relazione 29 dicembre 2020, 607/2020/I/IDR;
- Relazione 6 luglio 2021, 295/2021/I/IDR;
- Relazione 1° febbraio 2022, 39/2022/I/IDR.

proprio contributo principalmente ai più recenti cambiamenti eventualmente intervenuti nel riordino degli assetti locali del settore idrico, con particolare riferimento:

- alla delimitazione dell'ambito territoriale ottimale (di seguito anche ATO) ad opera della Regione, giungendo a confermare la geografia degli ATO illustrata nel Capitolo 2;
- al processo di costituzione dell'ente di governo dell'ambito e ai profili attinenti all'operatività dello stesso, come sintetizzati nel Capitolo 3;
- allo stato degli affidamenti della gestione del servizio idrico integrato sul territorio di pertinenza (di cui si dirà nel Capitolo 4), anche evidenziando l'eventuale presenza di gestori cessati *ex lege*, che attualmente esercitano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, nonché indicando le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'Ente di governo medesimo non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), dell'art.147 del decreto legislativo 152/06.

In Appendice alla presente Relazione, anche al fine di fornire il contributo di competenza per una efficace implementazione delle misure di investimento e di riforma previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza², si rappresenta, poi, un quadro dettagliato delle realtà territoriali del Paese, riportando – in singole schede analitiche sugli assetti locali delle diverse regioni italiane³ – i principali elementi all'uopo rappresentati dagli enti di governo dell'ambito, nonché un focus sul ruolo da questi svolto ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione. Al riguardo, verranno messe in luce le eventuali criticità riscontrate in ordine alla corretta redazione e all'aggiornamento degli atti necessari all'adozione delle scelte di programmazione e di gestione del servizio idrico integrato, che contribuiscono – insieme ad altri elementi – ad incrementare i differenziali nei livelli di prestazione del servizio e nella possibilità di accesso ai servizi idrici tra aree del Paese (c.d. *Water Service Divide*), e che rilevano anche ai fini dell'applicazione degli strumenti di supporto, in partenariato istituzionale, da rivolgere alle realtà svantaggiate del Paese (il riferimento è, in particolare, al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore

² Cfr., in particolare, “Investimento 4.1: Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico”, “Investimento 4.2: Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”, “Investimento 4.4: Investimenti in fognatura e depurazione” e “Riforma 4.2: Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati”.

³ In considerazione delle competenze in materia di organizzazione del servizio idrico, la ricognizione non prende in considerazione gli assetti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

idrico⁴, al Fondo di garanzia delle opere idriche⁵, e al citato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR “*Next Generation Italia*” richiamati nel Capitolo 5).

2. DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L’articolo 147 del decreto legislativo 152/06 prevede, al comma 1, che gli ambiti territoriali ottimali siano definiti dalle regioni.

Come evidenziato nelle precedenti Relazioni semestrali, tutte le regioni hanno provveduto a delimitare gli ATO e, anche in esito all’attività di monitoraggio sull’evoluzione del quadro legislativo regionale in materia di organizzazione dei servizi idrici, si registra, con riferimento al primo semestre 2022, la conferma del numero di ATO, pari a 62.

Come precisato in più occasioni, le scelte di delimitazione territoriale adottate a livello regionale non consentono di rilevare la necessaria uniformità sul territorio nazionale. È possibile, tuttavia, individuare alcuni elementi di sintesi per fornire un quadro d’insieme:

- la prevalenza del modello regionale per l’organizzazione territoriale del servizio, sebbene connotato da una effettiva operatività molto differenziata; nel dettaglio risulta che 12 regioni abbiano previsto un ATO unico (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania; Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta);
- la preferenza, da parte delle restanti regioni, per il mantenimento di un’organizzazione che preveda una pluralità di ATO all’interno del proprio territorio, facendo riscontrare la presenza di 50 ATO di delimitazione inferiore al territorio regionale (e comunque, nella quasi totalità dei casi, coincidente almeno con il territorio della relativa provincia).

Il comma 2 del citato articolo 147, come modificato dal D.L. 133/14, specifica poi che *“le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali (...) nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino (...); b) unicità della gestione; c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici”*. Il comma 2-bis del medesimo articolo prevede, inoltre, che *“qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, è consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane (...)”*. L’esito del

⁴ Cfr. legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 516 e seguenti, come da ultimo modificati e integrati dalle disposizioni recate dal decreto-legge 121/21, come convertito nella legge 156/21. L’adozione del primo stralcio del Piano nazionale - sezione «acquedotti» è avvenuta con il d.P.C.M. 1° agosto 2019.

⁵ Il Fondo è stato istituito ai sensi dell’articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, cui è stata data attuazione con il d.P.C.M. 30 maggio 2019, con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 19 novembre 2019 e con le deliberazioni dell’Autorità 8/2020/R/IDR e 152/2022/A.

monitoraggio condotto dall’Autorità suggerisce che larga parte del potenziale di razionalizzazione e di efficientamento sotteso ai parametri della norma citata sia ancora da cogliere.

In particolare, se, per un verso, è stata utilizzata la possibilità di derogare al principio di unicità della gestione per gli ATO di dimensione regionale – come risulta dai casi dettagliati in Appendice, dove sono indicati quelli ripartiti in *sub-ambiti* ai fini dell’affidamento della gestione per “*conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza*” – non appaiono, per altro verso, proficuamente impiegati i parametri per procedere ad una nuova delimitazione improntata all’adeguatezza delle dimensioni gestionali, come è attestato dal permanere di ATO di dimensione ridotta, come nel caso dell’ATO Centro-Ovest 2 (Savona) di 44.187 abitanti.

Peraltro, si segnalano profili di potenziale criticità (per il dettaglio si rinvia alle schede territoriali in Appendice) nel campo della legislazione regionale, laddove sembra consentita una delimitazione di ampiezza minima anche inferiore al territorio provinciale. Ci si riferisce in particolare:

- alla Legge Regionale della Lombardia 27 dicembre 2021, n. 24, ai sensi della quale la Regione può eccezionalmente modificare, nei territori montani, le delimitazioni degli Ambiti Territoriali Ottimali, attraverso l’individuazione di ATO, “*con dimensione anche diversa da quella provinciale, perimetrati con riferimento ai confini amministrativi delle comunità montane, anche su proposta dei comuni, al fine di migliorare la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, tenuto conto anche dei seguenti parametri: a) popolazione residente nel nuovo ATO e in quello rimanente a seguito dello scorporo non inferiore a 75.000 abitanti; b) non pregiudizio per l’assetto e la funzionalità dell’ATO, in relazione ai principi di cui all’articolo 147, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e al parametro di cui alla lettera a)*”. Si evidenzia che in data 24 febbraio 2022 il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnazione della legge regionale *de quo* innanzi alla Corte costituzionale;
- alla Legge Regionale della Campania 9 marzo 2022, n. 2, che ha sostituito la disposizione di cui all’articolo 6 della Legge Regionale n. 15 del 2 dicembre 2015, già modificata dalla Legge Regionale n. 31 del 28 dicembre 2021, in cui si disponeva la ripartizione dell’ATO regionale in sei (6) Ambiti distrettuali (in luogo dei precedenti cinque), distinguendo, in particolare, l’“*Ambito distrettuale Napoli Città, corrispondente al Comune di Napoli*” e l’“*Ambito Distrettuale Napoli Nord, comprendente trentuno Comuni della Città metropolitana di Napoli*”. La recente previsione normativa regionale, nel confermare che “*l’affidamento del servizio idrico integrato [sia] organizzato per Ambiti distrettuali*”, demanda ad apposita deliberazione della Giunta regionale l’individuazione degli stessi (superando l’individuazione dei citati sei Ambiti distrettuali), con la precisazione che “*la Giunta regionale, anche in conseguenza dell’istituzione di nuovi Comuni o della modificazione di Comuni esistenti, può modificare la composizione o il numero degli Ambiti distrettuali individuati,*

fermo il rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 152/2006”. In via transitoria, la Legge Regionale 2/2022, all’articolo 2, dispone comunque che sino alla approvazione della predetta deliberazione di Giunta, continuerà a trovare applicazione l’articolazione degli Ambiti distrettuali istituiti ai sensi dell’articolo 6 della Legge Regionale. 15/2015, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 2/2022.

3. COSTITUZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL’AMBITO E PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

In base all’articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 152/06, come modificato dal D.L. 133/14, *“i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni (...). Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell’ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131”*, ossia, *“il Presidente del Consiglio dei ministri, (...), assegna all’ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, (...), adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario”*.

Come si evince dalla **Tav. 1**, la quasi totalità delle regioni italiane ha positivamente portato a compimento il processo di costituzione degli enti di governo dell’ambito, come previsto dal citato decreto legislativo 152/06, divenuti anche – con le eccezioni precisate nel seguito – pienamente operativi.

Si ritiene utile richiamare la specifica situazione della Regione Calabria in riferimento all’avvio, nel corso del 2019, di un percorso verso la piena operatività del competente ente di governo locale e all’approvazione, avvenuta il 28 dicembre 2020, del Piano d’Ambito da parte dell’Assemblea dei Sindaci dell’Autorità Idrica della Calabria, nonché, da ultimo, all’adozione della Legge Regionale 20 aprile 2022, n. 10, che ha disciplinato in maniera unitaria l’organizzazione del servizio idrico integrato e quello di gestione dei rifiuti urbani, tramite la creazione, per entrambi i servizi, di un unico ambito territoriale ottimale corrispondente al territorio della Regione Calabria e l’istituzione di un unico Ente di governo (l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, ARRICAL), cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni calabresi.

Per il periodo transitorio, nelle more della completa operatività di ARRICAL, la citata legge regionale ha assegnato al Presidente della Giunta regionale il compito di nominare un Commissario straordinario, che rimarrà in carica fino alla costituzione degli organi del nuovo ente di governo dell’ambito.

Merita attenzione anche la situazione della Regione Valle d’Aosta, dove la normativa regionale è stata aggiornata con la Legge Regionale 30 maggio 2022. n. 7, la quale prevede che il territorio regionale costituisca un unico ATO e individua quale ente di governo dell’ambito il Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta ricadenti nel Bacino

imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), che esercita le funzioni di governo del servizio idrico integrato sull'intera Regione⁶.

TAV. 1 – Costituzione degli enti di governo dell'ambito e piena operatività degli stessi – situazioni di conformità alla normativa vigente

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ATO
Valle d'Aosta	L.R. n. 7/2022 L.R. n. 21/2012 L.R. n. 27/1999	<i>Bacino imbrifero montano – BIM</i>	1
Piemonte	L.R. n. 7/12	<i>Conferenze d'ambito</i>	6
Liguria ⁷	L.R. n. 17/2015 L.R. n. 1/2014	<i>Province e Città Metropolitana di Genova</i>	5
Lombardia	L.R. n. 24/2021 L.R. n. 32/2015 L.R. n. 35/2014 L.R. n. 21/2010 L.R. n. 26/2003	<i>Province e Città Metropolitana di Milano</i>	12

⁶ L'articolo 3 della precedente Legge Regionale n. 27/1999 prevedeva che il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) provvedesse all'attuazione delle direttive, degli indirizzi e della pianificazione regionale per la tutela e la gestione delle acque; al riordino dei servizi e alla definizione degli obiettivi di qualità; alla delimitazione definita dei sotto-ambiti territoriali ottimali sulla base dei piani economico-finanziari e tariffari redatti dal BIM stesso; alla predisposizione del programma di attuazione riguardante le infrastrutture a livello di ambito regionale e all'approvazione dei programmi medesimi a livello di sotto-ambito; alla gestione dei finanziamenti resi disponibili dalla Regione per l'attuazione dei programmi di intervento nel settore dei servizi idrici.

Ai sensi del richiamato articolo 3 della Legge Regionale n. 27/1999 "i Comuni, costituiti in forma associata per sotto-ambiti territoriali omogenei (...) organizzano il servizio idrico integrato, al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità".

⁷ Con riferimento alla Liguria, si segnala che, ai sensi dell'articolo 152 del decreto legislativo 152/2006 (che disciplina le ipotesi di "inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente"), la Giunta regionale ha diffidato la Provincia di Imperia, quale Ente di governo dell'ambito, ad adoperarsi tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, e successivamente, decorso il termine stabilito nell'atto di diffida, è intervenuta la nomina del commissario *ad acta* per l'esercizio dei poteri sostitutivi. Il Commissario *ad acta* con decreto n. 20 del 24 dicembre 2021 ha aggiornato il Piano d'ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale Ovest – Imperiese, trasmettendolo ai competenti Uffici della Regione Liguria, dell'Autorità e del Ministero per la Transizione Ecologica, a Rivieracqua S.c.p.A., alla Conferenza dei Sindaci, al Comitato tecnico per il controllo analogo ed all'Amministrazione Provinciale.

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ATO
Veneto	L.R. n. 4/2014 L.R. n. 17/2012 D.G.R. n. 856/2013	<i>Consigli di bacino</i>	8
Friuli-Venezia Giulia	L.R. n. 1/2019 L.R. n. 19/2017 L.R. n. 5/2016 L.R. n. 22/2010	<i>Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti – AUSIR</i>	1
Emilia-Romagna	L.R. 14/2021 L.R. n. 23/2011	<i>Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – ATERSIR</i>	1
Toscana	L.R. n. 69/2011	<i>Autorità Idrica Toscana – AIT</i>	1
Umbria	L.R. n. 11/2013 D.P.G.R. n. 121/2015	<i>Autorità Umbra Rifiuti e Idrico – AURI</i>	1
Marche	L.R. n. 30/2011 D.G.R. n.1692/2013	<i>Assemblee di ambito</i>	5
Abruzzo	L.R. n. 34/2012 L.R. n. 9/ 2011 L.R. n. 2/1997	<i>Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato – ERSI</i>	1
Basilicata	L.R. n. 1/2016	<i>Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata – EGRIB</i>	1
Puglia	LR n. 9/2011	<i>Autorità Idrica Pugliese – AIP</i>	1
Sardegna	L.R. n. 25/2017 L.R. n. 4/2015	<i>Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna – EGAS</i>	1

Gli approfondimenti compiuti, in ordine alla costituzione degli enti di governo dell'ambito e all'operatività effettiva degli stessi nei contesti in precedenza classificati come potenzialmente critici, consentono di indicare nella **Tav. 2** le regioni in cui permangono tali problematiche, nonostante i segnali positivi già emersi negli scorsi mesi e rappresentati nella precedente Relazione di febbraio 2022.

Si confermano i miglioramenti nella riorganizzazione degli assetti relativi alla Regione Siciliana (dal cui riscontro si evince la piena operatività di talune delle Assemblee Territoriali Idriche istituite con legge regionale 11 agosto 2015, n. 19), anche a seguito dell'esercizio di poteri sostitutivi da parte della Regione secondo la normativa vigente, come evidenziato nel dettaglio delle schede in Appendice.

Con riferimento alla regione Campania, anche alla luce delle novità introdotte dalla legge

regionale n. 2 del 9 marzo 2022, si rilevano criticità soprattutto nel percorso di operatività dell'Ente di governo dell'ambito.

Infine si ritiene opportuno evidenziare la situazione del Molise, con riferimento alla quale, dopo i ritardi accumulati negli scorsi anni nella implementazione della riforma dei servizi idrici regionali, il pertinente soggetto territorialmente competente ha comunicato che, successivamente all'elezione del Presidente e all'approvazione dello Statuto dell'Ente di governo, avvenuti nella seduta del Comitato d'Ambito del 2 ottobre 2021, *“nel corso degli ultimi mesi è stato dato un forte impulso alla definizione delle procedure per giungere all'affidamento della gestione del servizio sull'intero territorio regionale”*. Tale iniziativa si è concretizzata nell'adozione del Piano d'Ambito (con deliberazione del Comitato d'Ambito n. 2 del 31 gennaio 2022), nella scelta della forma di gestione (con deliberazione del Comitato d'Ambito n. 4 del 28 febbraio 2022) per l'intero territorio della Regione Molise ed infine (con deliberazione del Comitato d'Ambito n. 10 del 27 giugno 2022) nell'affidamento del servizio idrico integrato alla società GRIM - Gestione Risorse Idriche Molise S.c.a.r.l., partecipata da tutti i comuni della Regione Molise e, in forma minoritaria, dall'Azienda speciale regionale Molise Acque.

L'Autorità continuerà il costante monitoraggio delle situazioni territoriali e, laddove queste dovessero evidenziare ulteriori elementi di criticità o di inerzia, ne informerà i soggetti competenti in ossequio alla normativa vigente, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi.

TAV. 2 – Costituzione e operatività degli enti di governo dell'ambito – situazioni di potenziale criticità

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ATO
Lazio	L.R. n. 9/2017 L.R. n. 13/2015 L.R. n. 5/2014 D.G.R. n. 218/2018	<i>Conferenze dei sindaci e dei presidenti delle province</i>	5
Campania	L.R. n. 2/2022 L.R. n. 31/2021 L.R. n. 26/2018 L.R. n. 15/2015	<i>Ente Idrico Campano – EIC</i>	1
Calabria	L.R. 20/2022 L.R. n. 18/2017	<i>Autorità Idrica della Calabria – ARRICAL</i>	1
Molise	L.R. n. 4/2017	<i>Ente di Governo dell'Ambito del Molise per il Servizio Idrico Integrato – EGAM</i>	1
Sicilia	L.R. n. 19/2015 D.A. n. 75/2016	<i>Assemblee Territoriali Idriche – ATI</i>	9

Con riferimento alla partecipazione degli Enti Locali agli enti di governo dell'ambito, l'articolo 147, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 152/06 sancisce che *“gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4”*.

Alla luce delle informazioni trasmesse dai soggetti competenti, si conferma il consolidamento dei percorsi di piena e definitiva adesione degli enti locali ai relativi enti di governo dell'ambito.

4. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il D.L. 133/14, intervenendo sull'articolo 172 del decreto legislativo 152/06, ha disciplinato la procedura da seguire, in sede di prima applicazione, tenuto conto delle gestioni esistenti, per garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione, imponendo anche, al comma 1, che *“gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente”*.

I casi di mancato affidamento ai sensi del decreto legislativo 152/06 appaiono, ad oggi, quelli riportati nella **Tav. 3** (come approfonditi nelle schede in Appendice, unitamente ai processi in corso per la redazione del Piano d'ambito), caratterizzati, tra l'altro, dalla presenza di molteplici entità deputate alla gestione dei servizi idrici (principalmente piccole gestioni comunali in economia).

TAV. 3– Casi di mancato affidamento del SII in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 152/06

Regione	ATO
Valle d’Aosta	ATO Unico Regionale
Campania	ATO Unico Regionale ⁸
Calabria	ATO Unico Regionale ⁹
Sicilia	ATO 1 Palermo ¹⁰
	ATO 2 Catania
	ATO 3 Messina
	ATO 4 Ragusa
	ATO 7 Trapani
	ATO 8 Siracusa

Oltre agli sviluppi concernenti l’affidamento del servizio nell’ATO unico Molise, come richiamati nel precedente Capitolo, si segnala che, con riferimento al territorio della Regione Calabria (per il quale l’allora competente Autorità Idrica della Calabria (AIC) aveva comunicato che, con decreto del Direttore Generale AIC n. 82 del 23 dicembre 2021, era stato disposto l’affidamento, in via provvisoria, del servizio idrico integrato per l’Ambito Territoriale Ottimale “Calabria” all’Azienda Speciale Consortile “Acque Pubbliche della Calabria”) è di recente intervenuta la Legge Regionale 20 aprile 2022, n. 10, con la quale è stato rinnovato l’avvio del percorso di organizzazione dei servizi ambientali (per maggiori dettagli circa l’assetto gestionale si rinvia alla relativa scheda regionale in Appendice).

Il richiamato articolo 172 del decreto legislativo 152/06 prevede poi che:

- *“al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all’interno*

⁸ Con riferimento all’Ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano si registra la presenza di Gestione Ottimale Risorse Idriche – GORI S.p.A. quale gestore unico d’ambito, mentre, con riguardo all’Ambito distrettuale Sele, il competente Ente di governo ha evidenziato la legittimazione delle società Consac S.p.A., Sistemi Salerno S.p.A., Ausino S.p.A. e ASIS S.p.A. a *“proseguire nella gestione del servizio in loro titolarità, fino a naturale scadenza”*.

⁹ La Legge Regionale della Calabria 20 aprile 2022, n. 10 prevede, all’art. 16, che *“Al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente legge, la Regione vigila sulle attività dell’ente di governo dell’ambito e, in caso di inadempimento, ovvero nella ipotesi di accertata inerzia nell’adozione di tutti gli atti relativi all’organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti nonché di quelli necessari a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni, nomina un Commissario ad acta che provvede in sostituzione dell’Autorità, ovvero dei comuni inadempienti”*.

¹⁰ Solo recentemente l’ATI Palermo ha comunicato di aver *“stabilito di affidare in house providing ad AMAP spa la gestione del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell’art. 149 bis e dell’art. 172 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nonché della L.R. n.19 dell’11 Agosto 2015”*. Risulta, inoltre, che le determinazioni assunte dall’ATI in ordine al riconoscimento della salvaguardia delle gestioni del SII in diversi Comuni siano oggetto di contenzioso amministrativo, in alcuni casi, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. L’ATI prevede *“la chiusura del processo di aggregazione delle gestioni comunali non salvaguardate entro la fine dell’anno 2022”*.

dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data [del 13 settembre 2014, data di entrata in vigore del D.L. 133/14], agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto” (comma 2);

- *“in sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente (...), dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle [che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege], il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto (...).” (comma 3).*

Sembra, inoltre, opportuno rammentare che il comma 2-bis dell'articolo 147 del decreto legislativo 152/06 introduce talune deroghe alla costituzione del gestore unico d'ambito, disponendo che, *“qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane”*¹¹. Peraltro, la legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152) ha introdotto il comma 2-ter dell'articolo 147 del decreto legislativo 152/06, il quale prevede: *“Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo*

¹¹ La medesima disposizione (comma 2-bis dell'art. 147 del decreto legislativo 152/06) prevede altresì che *“sono fatte salve:*

- a) *le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;*
- b) *le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.*

Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.”

dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis”.

Dall'analisi degli assetti gestionali, riportati nelle schede analitiche in Appendice, emerge il seguente quadro d'insieme:

- la presenza di un gestore unico d'ambito in quattro ATO regionali (ATO Basilicata, ATO Puglia, ATO Sardegna e ATO Molise) e in tutti gli ATO del Lazio, della Liguria e della Lombardia (ad eccezione dell'ATO Città metropolitana di Milano – in quanto risultante dall'accorpamento di due ATO preesistenti – e dell'ATO di Mantova), nonché la presenza di gestori unici di sub-ambito in taluni ATO regionali (come nel caso della Toscana o, limitatamente ad alcuni sub-ambiti, dell'Emilia-Romagna). Proprio con riferimento all'Emilia Romagna, si segnala che la scadenza di taluni degli affidamenti esistenti è stata interessata dalle disposizioni introdotte dalla Legge Regionale 21 ottobre 2021, n. 14, la quale, all'articolo 16 prevede che: *“Al fine di consentire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), gli affidamenti del servizio in essere, conformi alla vigente legislazione, la cui scadenza sia antecedente alla data del 31 dicembre 2027, sono allineati a detta data”* (comma 1), con la precisazione che *“Le disposizioni di cui al primo comma non trovano applicazione per i bacini gestionali per i quali la procedura di affidamento sia stata già avviata alla data di entrata in vigore della presente legge”* (comma 2). Con la sentenza della Corte Costituzionale 12 maggio 2022, n. 119 sono state dichiarate inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto alle disposizioni della citata Legge Regionale dell'Emilia-Romagna, nella parte in cui, al fine di consentire il rispetto delle tempistiche di realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato previsti dal PNRR, ha allineato alla data del 31 dicembre 2027 tutti gli affidamenti conformi alla legislazione vigente, con scadenza antecedente;¹²

¹² La Consulta, in particolare, ha considerato il ricorso statale inammissibile, per carenza della motivazione. Secondo i giudici, infatti, trattandosi di giudizio proposto in via principale, la motivazione non avrebbe dovuto essere meramente assertiva, dovendo piuttosto contenere *“l'indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione a supporto delle censure”*. Secondo la pronuncia, invece, nel caso specifico il ricorso da una parte non chiariva il meccanismo attraverso il quale le disposizioni regionali impugnate si ponevano in contrasto con l'articolo 149 bis del decreto legislativo 152/2006, quale norma evocata a parametro, dall'altra si limitava ad evocare meramente la giurisprudenza costituzionale per la quale il citato art. 149-bis sarebbe ascrivibile alla materia *“tutela della concorrenza”*, senza esporre le ragioni per le quali la normativa regionale – incidendo sulla durata degli affidamenti – sarebbe ascrivibile allo stesso ambito di competenza: *“Ciò, d'altra parte, sarebbe stato tanto più necessario in considerazione della circostanza, espressamente rilevata dalla difesa regionale, per cui della durata degli affidamenti del servizio idrico integrato si occupa altra disposizione dettata dal legislatore statale – l'art. 151, comma 2, lettera b), cod. ambiente – che, però, non è stata richiamata dal ricorrente”*.

Inoltre, il ricorso è stato considerato carente anche sotto il profilo delle ragioni invocate a sostegno dell'incostituzionalità per violazione delle competenze esclusive statali in materia di tutela dell'ambiente,

- la presenza – anche in talune delle realtà in cui l’ATO regionale sia stato ripartito in *sub*-ambiti ai fini dell’affidamento del servizio – di ulteriori soggetti che:
 - gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, e che potranno continuare a gestire fino alla scadenza contrattuale prevista (come indicata, ove disponibile, nelle singole schede riportate in Appendice). Al riguardo, l’Autorità ha riscontrato alcuni casi in cui il competente ente di governo dell’ambito ha esteso la durata degli affidamenti assentiti alle citate gestioni ravvisando, almeno *prima facie*, un possibile contrasto con quanto previsto dall’articolo 172, comma 3, del decreto legislativo 152/06 sopra richiamato (volto a definire adempimenti in materia di affidamento e subentro alle gestioni esistenti per il conseguimento del principio di unicità della gestione all’interno dell’ambito territoriale ottimale). La medesima Autorità ha, pertanto, provveduto ad informarne la pertinente Regione ai fini della valutazione degli eventuali seguiti di competenza;
 - gestiscono il servizio in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e già istituiti ai sensi del comma 5 dell’articolo 148 del decreto legislativo 152/06 (dette realtà risultano diffuse soprattutto negli ATO del Piemonte);
 - gestiscono il servizio in forma autonoma nei comuni che presentano le caratteristiche (si veda la precedente nota 10) accertate ai sensi del comma 2-bis, lett. b), dell’articolo 147 del citato decreto legislativo 152/06 (casistica rinvenibile, in particolare, in Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna), anche tenuto conto (a seguito dell’introduzione del menzionato comma 2-ter del richiamato articolo 147 del decreto legislativo 152/06) delle più recenti decisioni assunte dagli enti di governo dell’ambito sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), in parola;
- l’esistenza di soggetti (il cui numero è comunque in graduale riduzione) che, anche negli ATO con affidamenti assentiti, risultano gestire il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente (con una rilevanza del fenomeno più significativa in alcuni ATO della Lombardia e del Lazio, nonché negli ATO regionali di Abruzzo, Puglia e Sardegna). Oltre che di taluni soggetti che, alla data del 1° luglio 2022, non sono stati interessati da provvedimenti di salvaguardia per la ricorrenza dei requisiti di cui al precedente *alinea* e che, sulla base di quanto previsto dal comma 2-ter, del richiamato articolo 147 del decreto legislativo 152/06, dovranno essere affidati al gestore unico entro il 30 settembre 2022, si tratta in molti casi (ad eccezione dell’ATO di Viterbo, le cui criticità sono più risalenti) di realtà caratterizzate dall’avvenuto compimento,

“in quanto il ricorrente si è limitato a dare conto del contenuto normativo della disciplina regionale e di quella statale, senza però illustrare le relative ragioni di contrasto e, sotto questo profilo, senza neppure evocare giurisprudenza costituzionale sul punto”.

a partire dal 2015, dei percorsi intrapresi – in attuazione delle disposizioni introdotte con il D.L. 133/14 – per l’affidamento del servizio in taluni ambiti, in cui, pur essendo già stato delineato un percorso per il subentro da parte del gestore unico d’ambito, residuano talune frizioni con riferimento al processo di adesione e di conferimento degli impianti e delle infrastrutture (in particolar modo negli ATO di Brescia, Como e Rieti). Si rileva che, nel corso dell’ultimo anno, si sono realizzati nell’ATO di Varese, avanzamenti nel processo di adesione alla gestione unica delle realtà riportate negli anni precedenti.

Sulla base dei dati forniti dai soggetti competenti ai fini della stesura della presente Relazione si conferma, infine, la presenza di comuni esercenti i servizi idrici interessati da procedure di riequilibrio finanziario pluriennale in special modo in Calabria, Campania, Sicilia, Lombardia e Puglia.

L’Autorità ritiene pertanto utile proseguire il monitoraggio di tale fenomeno sulla base delle risultanze che perverranno nei prossimi mesi da parte degli enti di governo dell’ambito, anche in relazione alle circostanze che hanno contribuito al permanere delle gestioni in economia – per una o più fasi della filiera idrica – in capo ad enti locali in condizione di squilibrio strutturale del bilancio.

Si ritiene utile segnalare, poi, accanto agli elementi emersi con riferimento all’affidamento della gestione del servizio idrico integrato, il permanere di talune criticità in ordine all’efficace ricomposizione della filiera dell’approvvigionamento idrico, laddove l’attività di distribuzione sia alimentata da un’attività di approvvigionamento svolta da un soggetto diverso. Con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle Isole, l’Autorità ritiene utile ribadire – come precisato, tra l’altro, nella Segnalazione dell’Autorità 27 luglio 2021, 331/2021/I/IDR, a Parlamento e Governo – che il permanere di difficoltà negli affidamenti del servizio è collegato, in taluni casi, anche agli elementi critici che emergono nel configurare i necessari profili strutturali di sostenibilità economica e ambientale delle attività *upstream* (Molise, Campania, Calabria e Sicilia). Nell’ambito delle iniziative in corso in alcune delle aree citate, una soluzione duratura non può che fondarsi, per un verso, su una rinnovata attenzione alla gestione del rapporto con l’utenza finale, volta anche ad assicurare un presidio dell’attività di fatturazione per un efficace recupero delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi sostenuti per l’approvvigionamento della risorsa idrica, e, per un altro, su di una capacità di programmazione e di definizione dei pertinenti schemi regolatori che identifichino chiare condizioni di sostenibilità simultaneamente per tutti gli operatori attivi nella filiera. In altri contesti, un riordino del sistema degli approvvigionamenti può contribuire a significative razionalizzazioni (Basilicata, Puglia e Sardegna).

Più in generale, viene richiesto il superamento di approcci segmentati o parziali, considerando la sostenibilità della filiera nel suo complesso. Allo stesso tempo, le difficoltà sperimentate nel procedere stabilmente verso l’applicazione di soluzioni strutturali di razionalizzazione e di rafforzamento gestionale suggeriscono di valutare l’opportunità, per un verso, di rivisitare la disciplina degli affidamenti nella direzione di una necessaria semplificazione procedurale – il tempo necessario a maturare un

orientamento, a tradurlo in una delibera e, poi, quello occorrente a tradurre la delibera in operatività di un soggetto gestionale possono rendere superati i dati originari su cui si sono formate le prime valutazioni, lasciando uno spazio eccessivamente ampio ad attività amministrative di carattere transitorio che, viceversa, dovrebbero rapidamente essere superate per impostare i necessari programmi di investimento – e, per un altro, di declinare soluzioni ulteriori rispetto a quelle generalmente ascrivibili all’istituto del commissariamento, per sua natura circoscritto a talune criticità e, pertanto, difficilmente impiegabile con riferimento alla definizione di soluzioni strutturali articolate e di ampio respiro.

5. CONCLUSIONI

Dal monitoraggio semestrale sugli assetti locali del servizio idrico integrato – svolto dall’Autorità mediante l’analisi dei dati e delle informazioni direttamente trasmesse dagli enti di governo d’ambito, ovvero da altri soggetti territorialmente competenti secondo la legislazione regionale – emerge un quadro che può essere così sinteticamente riportato:

- definitivo completamento dei percorsi di adesione degli enti locali ai relativi enti di governo dell’ambito in tutte le aree territoriali del Paese (nel 2015 si registravano criticità in nove regioni) e consolidamento nel processo di razionalizzazione del numero degli ATO, pari a 62 (nel 2015 si contavano 71 ATO); si ritiene utile menzionare, tuttavia, con riferimento all’ultimo semestre del 2021, un orientamento di alcune Regioni (Lombardia, Campania) verso un’articolazione dell’organizzazione territoriale del servizio idrico integrato di dimensioni potenzialmente inferiori al territorio provinciale;
- necessità di perfezionare urgentemente i percorsi avviati verso la piena operatività degli enti di governo dell’ambito, anche in considerazione dei recenti provvedimenti legislativi di riordino (Calabria) o della recente attività amministrativa di implementazione della riforma dei servizi idrici regionali volta a recuperare gli ormai rilevanti ritardi accumulati (Molise);
- esigenza di avviare tempestivamente, da parte delle Regioni interessate, l’esercizio di poteri sostitutivi per la piena e completa attuazione del servizio idrico integrato nei territori in cui si riscontrano ancora criticità oggetto di segnalazione nelle precedenti Relazioni semestrali dell’Autorità; al riguardo si rammenta il positivo impulso recentemente impresso dalla Regione Lazio nell’esercizio di poteri sostitutivi per il trasferimento del servizio idrico di taluni Comuni e delle relative infrastrutture idriche ai relativi gestori unici d’ambito;
- urgenza di procedere all’affidamento del servizio idrico integrato in tutte quelle realtà in cui non risultino chiaramente delineate né gestioni salvaguardabili in base alla normativa *pro tempore* vigente, né siano mai state individuate gestioni uniche di ambito, sia pur assoggettabili a percorsi di graduale integrazione con le realtà operative preesistenti;

- esigenza di prosecuzione del processo di razionalizzazione e consolidamento del panorama gestionale secondo le previsioni della normativa vigente, data la presenza diffusa (seppure in progressiva e costante diminuzione) di gestori cessati *ex lege* – in taluni casi interessati da procedure di affidamento già avviate dall’ente di governo dell’ambito – che attualmente eserciscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

Inoltre, gli approfondimenti compiuti dall’Autorità hanno messo in luce – oltre ad alcune positive evoluzioni nei percorsi intrapresi – la permanenza di contesti potenzialmente critici, seppure con elementi di differenziazione. Tali problematiche, collocandosi a monte delle attività regolatorie richieste, hanno generato criticità in ordine alla corretta redazione e all’aggiornamento degli atti necessari all’adozione delle scelte di programmazione e di gestione del servizio idrico integrato. In particolare, come già sottolineato dall’Autorità, permane un *Water Service Divide*: a fronte di una ampia area del Paese, collocata in prevalenza al Nord¹³ e al Centro, in cui la fruizione dei servizi, la realizzazione degli investimenti, l’attività legislativa regionale, i meccanismi decisorii degli enti di governo dell’ambito e le capacità gestionali e di carattere industriale degli operatori appaiono in linea con il raggiungimento dei più elevati standard di settore, persistono situazioni, principalmente nel Sud e nelle Isole, in cui si perpetuano inefficienze.

Peraltro, come evidenziato in più sedi dall’Autorità e condiviso da diversi interlocutori istituzionali¹⁴, le perduranti situazioni inerziali con riferimento alle procedure di affidamento del servizio possono rappresentare delle criticità serie soprattutto nei contesti in cui, alla luce di rilevanti carenze infrastrutturali, l’eventuale ricorso ai fondi messi a

¹³ Sebbene sia da evidenziare che, dall’attività di monitoraggio sullo stato del riordino degli assetti locali del settore idrico per il primo semestre del presente anno, è emerso un quadro privo di sostanziali innovazioni rispetto alle criticità relative ad alcuni territori di Regioni settentrionali (alcuni ATO di Piemonte, Lombardia, Liguria e Veneto).

¹⁴ Da ultimo, l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione pubblicata sul proprio bollettino n. 13 dell’11 aprile 2022, con riguardo al tema “*Completamento governance gestioni idriche integrate e PNRR*” ha evidenziato quanto segue: “*Al fine di evitare che gli Enti (...) d’Ambito che non hanno ancora completato il percorso di definizione della governance del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali individuati - o che vi sono giunti di recente ma in un contesto provvisorio, ancora non pienamente operativo e in situazione di grande frammentazione delle gestioni - possano perdere l’occasione di ottenere i fondi del PNRR, si ritiene si debba:*

- *fissare un termine inderogabile e molto ravvicinato per l’individuazione del gestore unico d’ambito da parte degli Enti (...) d’Ambito che non vi abbiano ad oggi proceduto;*
- *prevedere un meccanismo di poteri sostitutivi diverso rispetto a quanto previsto all’art. 172, comma 4, del Testo Unico Ambientale consentendo, in caso di mancato adempimento nel termine di cui sopra, a soggetti pubblici statali di partecipare (al posto degli Enti (...) d’Ambito inadempienti) all’assegnazione dei fondi PNRR avvalendosi di soggetti industriali dotati di capacità operative e di solidità finanziaria, in possesso dei requisiti richiesti dai bandi di gara, selezionati con procedure competitive semplificate;*
- *incaricare i soggetti industriali di cui sopra di realizzare gli interventi di cui al Piano d’Ambito o comunque urgenti e di gestire in via transitoria il servizio idrico integrato fino all’individuazione e all’operatività di un gestore unico locale con le competenze e la solidità economico-finanziaria in grado di subentrare nello svolgimento dell’attività a regime”.*

disposizione nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR “*Next Generation Italia*”, rappresenti la possibilità di conseguire effettivi miglioramenti nella qualità dei servizi erogati. Se le limitazioni recentemente introdotte rispetto alla possibile proliferazione di gestioni in forma autonoma rappresentano un elemento volto a favorire efficaci processi di razionalizzazione e di riordino gestionale, le medesime non possono essere considerate quali fattori sufficienti al perseguimento di quelle configurazioni organizzative che permetterebbero un pieno dispiegamento delle potenzialità offerte dall'attuale disponibilità di risorse pubbliche. L'Autorità auspica che si giunga rapidamente alla configurazione di situazioni gestionali dotate delle necessarie capacità organizzative e realizzative. Come accennato in precedenza, le difficoltà riscontrate in taluni contesti suggeriscono di valutare l'opportunità di introdurre semplificazioni nelle procedure di affidamento (rafforzare la garanzia delle tempistiche e della qualità dei programmi), e di declinare soluzioni ulteriori rispetto al modello del commissariamento (rafforzare la garanzia dell'adozione di una soluzione strutturale e complessiva).

APPENDICE

ASSETTI LOCALI

Schede analitiche

VALLE D'AOSTA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI


La Legge Regionale n. 7 del 30 maggio 2022 “Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato”, stabilisce che “Tenuto conto del bacino idrografico, della localizzazione delle risorse, nonché dell'adeguatezza delle dimensioni gestionali, il territorio regionale costituisce un unico ATO che rappresenta il luogo di attuazione delle direttive e degli indirizzi regionali per la gestione della risorsa idrica”.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La Legge Regionale n. 7 del 30 maggio 2022, prevede che il territorio regionale costituisca un unico ATO e individua quale EGA il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta (BIM), che esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato sull'intera Regione. A tal fine l'EGA individua un gestore unico, che gestisce il servizio idrico integrato sull'intero territorio ricadente nell'ATO. La Giunta regionale, su proposta dell'EGA, e previo parere delle Commissioni consiliari competenti, “definisce i criteri per la determinazione delle tariffe del ciclo idrico [...], nel rispetto dei principi eurounitari, delle direttrici della normativa tariffaria statale e del sistema regolatorio definito da ARERA”.

Infine, con deliberazione dell'Assemblea consorziale n. 4 del 28 giugno 2022 è stato approvato il Piano d'Ambito del servizio idrico integrato della Valle d'Aosta.

LIGURIA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

Sulla base delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 1/2014 (come successivamente modificata e integrata dall'articolo 1, comma 1, della Legge Regionale n. 17/2015) ed in conseguenza delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale 13 luglio 2017, n.173, sono individuati, sul territorio regionale, cinque Ambiti Territoriali Ottimali: ATO Ovest; ATO Centro-Ovest 1; ATO Centro-Ovest 2; ATO Centro-Est; ATO Est.

In Liguria si registra, quindi, una ripartizione del territorio regionale in una pluralità di ambiti, alcuni dei quali di dimensione inferiore al territorio delle corrispondenti province o città metropolitane.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La medesima Legge Regionale n. 1/2014 ha previsto che le funzioni di Ente di governo d'ambito siano svolte dalle Province e, con riferimento all'ATO Centro - Est, dalla Città metropolitana di Genova, qualora istituita. Pertanto, sono stati individuati i seguenti Enti di governo dell'ambito:

- Provincia di Imperia (per l'ATO Ovest);
- Provincia di Savona (per l'ATO Centro-Ovest 1 e l'ATO Centro-Ovest 2);
- Città metropolitana di Genova (per l'ATO Centro-Est);
- Provincia della Spezia (per l'ATO Est).

La richiamata disposizione regionale prevede che la Provincia di Savona definisca gli organismi di governo dei due ATO che coincidono con il proprio territorio.

A.T.O. Ovest (Imperia)

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	228.000 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	69
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.215 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO Ovest fanno parte dell'Ente di governo dell'ambito "Provincia di Imperia";
- nei confronti dell'Ente di governo – con riferimento al quale, peraltro, si sono spesso rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione – la Regione ha esercitato i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 152 del D.Lgs. 152/2006, nominando un Commissario *ad acta*;
- Ferme restando le criticità sopra riportate, si registra che l'Ente di governo – nel corso dell'ultimo semestre – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità talune delle determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato (fino al 12 novembre 2042) al gestore unico d'ambito Rivieracqua S.c.p.A.;
- risultano presenti altri ventisei (26) soggetti (diversi dal gestore unico d'ambito) che gestiscono il servizio in base ad un affidamento per il quale il soggetto competente ha dichiarato la conformità alla normativa *pro tempore* vigente;
- si registra, altresì, la presenza di un (1) soggetto (Acquedotto di Bordighera) che gestisce il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. A tal riguardo l'Ente di governo informa che "*a seguito della sentenza n. 7476/2021 con la quale il Consiglio di Stato ha respinto l'appello del Comune di Bordighera accogliendo le eccezioni dell'Ente di Governo d'Ambito, sono in itinere le relative procedure di subentro in merito alle quali, tra l'altro, si richiama, da ultimo, la diffida del Commissario ad acta del 15/06/2022 nei confronti del Comune*".

A.T.O. Centro-Ovest 1 (Savona)

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	220.620 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	43
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	753 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO Centro-Ovest 1 fanno parte dell'Ente di governo di governo dell'ambito "Provincia di Savona";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità talune delle determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 30 aprile 2049) al gestore unico d'ambito Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A.;
- la presenza di altre tre (3) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di IRETI S.p.A. (ex Acquedotto di Savona S.p.A.), Acquedotto San Lazzaro S.p.A. e Seida S.r.l.;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Centro-Ovest 2 (Savona)

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	44.187 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	23
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	732 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO Centro-Ovest 2 fanno parte dell'Ente di governo dell'ambito "Provincia di Savona";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

Sulla base degli elementi informativi da ultimo trasmessi nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 27 gennaio 2046) al gestore unico d'ambito CIRA S.r.l., con riferimento al quale l'Ente competente segnala che, nell'ambito delle operazioni di subentro delle gestioni in economia ancora esistenti, è stata recentemente incorporata la gestione del comune di Pallare, ed è stato programmato il subentro nella gestione del comune di Murialdo nel mese di luglio 2022;
- la presenza di altre due (2) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di IRETI S.p.A. (ex Acquedotto di Savona S.p.A.) e di Eni Rewind S.p.A. (già Syndial S.p.A.);
- si rinvencono, infine, otto (8) comuni che gestiscono il servizio in economia in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Centro-Est (Genova)

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	816.916 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	67
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.836 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO Centro-Est fanno parte dell'Ente di governo dell'ambito "Città metropolitana di Genova";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2032) al gestore unico d'ambito IRETI S.p.A.;
- la presenza di altre quattro (4) gestioni (AM.TER S.p.A., E.G.U.A. S.r.l., Iren Acqua Tigullio S.p.A., Società dell'Acqua Potabile S.r.l.), titolari di diversi affidamenti assentiti in conformità alla normativa *pro tempore* vigente;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Est (La Spezia)

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	214.879 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	32
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	881 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:


- tutti i comuni ricadenti nell'ATO Est fanno parte dell'Ente di governo dell'ambito "Provincia della Spezia";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2033) al gestore unico d'ambito ACAM Acque S.p.A.;
- la presenza di una (1) gestione in forma autonoma ai sensi del comma 2-bis dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006 (Comune di Maissana);
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

PIEMONTE



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 13/1997, all'articolo 2, prevede che *“il territorio della Regione Piemonte è suddiviso nei seguenti sei ambiti territoriali ottimali [funzionali alla rappresentazione a livello territoriale della domanda di servizio idrico integrato delle popolazioni in essi residenti]:*

- a) ambito 1: Verbano, Cusio, Ossola, Pianura Novarese;*
- b) ambito 2: Biellese, Vercellese, Casalese;*
- c) ambito 3: Torinese;*
- d) ambito 4: Cuneese;*
- e) ambito 5: Astigiano, Monferrato;*
- f) ambito 6: Alessandrino”.*

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL' AMBITO

Ai sensi dell'articolo 4 della medesima Legge Regionale n. 13/1997 (alla quale la più recente Legge Regionale n. 7/2012 rinvia per l'esercizio, *“senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge”*, delle funzioni degli enti locali in materia di servizio idrico integrato), *“gli Enti locali di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato attraverso la Conferenza dei Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunità montane, dei Presidenti delle Comunità montane e dei Presidenti delle Provincie, (...) denominata “Autorità d'ambito”.*”

A.T.O. 1 - Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	524.779 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	160
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.578 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla “Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”;
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di undici (11) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - di Acqua Novara.VCO S.p.A. e Idrablu S.p.A. (alle quali è stata assegnata la gestione del servizio idrico integrato fino al 31 dicembre 2026);
 - di nove (9) gestioni in forma autonoma in comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
- non si rinvennero soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. 2 - Biellese, Vercellese, Casalese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	430.463 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	5
COMUNI DELL' A.T.O.	172
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.339 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla "Autorità d'Ambito n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese";
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di nove (9) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - di ASM Vercelli S.p.A., di CORDAR Biella Servizi S.p.A., di CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., di S.I.I. S.p.A. (gestori ai quali è stata assegnata la gestione del servizio idrico integrato fino al 31 dicembre 2023), nonché di AM+ S.p.A., costituita dalle, società precedentemente operanti nel territorio, Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. e di Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A. (con riferimento alla quale è stato precisato che "con deliberazione n. 858 del 29/07/2020 si è preso atto che, con atto notarile 21645 del 29 giugno 2021, le Società [in parola] ... hanno costituito la nuova Società per Azioni...");
 - di quattro (4) gestioni in forma autonoma in comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. Tuttavia, per l'operatore Comuni Riuniti S.r.l. (di cui sono soci 15 Comuni), l'Ente di governo ha evidenziato di aver "proceduto alla risoluzione contrattuale (...). Con sentenza n. 117/2021 il TAR Piemonte ha respinto il ricorso promosso da Comuni Riuniti (...) e con ordinanza n. 02161/2021 il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare promossa da Comuni Riuniti. (...). A seguito delle

sentenze sopra citate, sono stati approvati i passaggi gestionali del s.i.i. [nei comuni precedentemente serviti dal gestore Comuni Riuniti S.r.l.]”.

A.T.O. 3 - Torinese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	2.257.806 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	303
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	6.713 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla “Autorità d'Ambito n. 3 Torinese”;
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2033) al gestore unico d'ambito SMAT S.p.A.;
- la presenza di altri sette (7) soggetti con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di gestioni in forma autonoma in comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
- si rinvencono, poi, nove (9) soggetti (in particolare 6 gestioni comunali, l'“Unione Montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone”, l'“Unione Montana Alpi Graie” e la Società per la Condotta di Acqua Potabile in Alpignano S.r.l.) che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O.4 - Cuneese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	592.060 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	247
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	6.889 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla “Autorità d'Ambito n. 4 Cuneese”;
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto “*affidamento del Servizio al Gestore Unico (...) Società Consortile Consorzio Gestori Servizi Idrici S.c.r.l. (Co.Ge.S.I.)*”, disposto – con delibera della Conferenza d'Ambito n. 6/2019 – fino al 31 dicembre 2047.
- la presenza di altri soggetti con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di quattordici (14) gestioni in forma autonoma in comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
- la presenza di un gestore con affidamento scaduto al 31 dicembre 2021, Mondo Acqua S.p.A.;
- non si rinvenivano soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. 5 - Astigiano Monferrato

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	248.658 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	3
COMUNI DELL' A.T.O.	153
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.033 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla "Autorità d'Ambito n. 5 Astigiano Monferrato";
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di quattro (4) soggetti con affidamento assentito (fino al 31 dicembre 2030), in conformità alla normativa *pro tempore* vigente: Asti Servizi Pubblici S.p.A., Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato, Acquedotto della Piana S.p.A., Acquedotto Valtiglione S.p.A.;
- si rinviene, poi, un (1) soggetto (il Comune di Castello di Annone) che gestisce il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. 6 - Alessandrino

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	334.158 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	146
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.806 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:


- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla “Autorità d'Ambito n. 6 Alessandrino”;
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con alcuni dei pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di tre (3) soggetti con affidamento assentito (fino al 31 dicembre 2022) in conformità alla normativa *pro tempore* vigente: si tratta di AMAG S.p.A., Gestione Acqua S.p.A. e Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l., per i quali è stata comunicata la proroga dei relativi affidamenti fino al 31 dicembre 2034;
- si rinvencono sette (7) soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente con riferimento ai quali è stato precisato che risulta “*in corso una fase di valutazione della situazione gestionale in ambito Regionale propedeutica all'esercizio dei poteri sostitutivi della Regione Piemonte in cui [verrà valutata] la legittimità del riconoscimento delle gestioni in economia*”.

LOMBARDIA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 26/2003, come modificata dalle Leggi Regionali n. 21/2010, n. 35/2014, n. 32/2015 e, da ultimo, n. 24 del 27 dicembre 2021, organizza il servizio idrico integrato sulla base di ambiti territoriali ottimali corrispondenti ai confini amministrativi delle Province lombarde e della Città metropolitana di Milano. Per effetto di quanto recentemente previsto dalla L.R. n. 24/2021, la Regione può eccezionalmente modificare, nei territori montani, le delimitazioni degli Ambiti Territoriali Ottimali, attraverso l'individuazione di ATO, *“con dimensione anche diversa da quella provinciale, perimetrati con riferimento ai confini amministrativi delle comunità montane, anche su proposta dei comuni, al fine di migliorare la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, tenuto conto anche dei seguenti parametri: a) popolazione residente nel nuovo ATO e in quello rimanente a seguito dello scorporo non inferiore a 75.000 abitanti; b) non pregiudizio per l'assetto e la funzionalità dell'ATO, in relazione ai principi di cui all'articolo 147, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e al parametro di cui alla lettera a)”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La normativa regionale attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Milano le funzioni di Enti di governo degli ambiti. A tal fine, le Province costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all'articolo 114, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, un'azienda speciale, denominata Ufficio d'Ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile.

A.T.O. Bergamo

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.116.248 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	243
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.755 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'Ente di governo "Ufficio d'Ambito di Bergamo";
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2036) al gestore unico d'ambito Uniacque S.p.A., il quale *"dal 1° gennaio 2007 ha provveduto [a dare avvio] all'aggregazione progressiva delle preesistenti gestioni operate sia da altri operatori, sia in economia dai Comuni"*;
- è presente un (1) soggetto che gestisce il servizio in sedici (16) Comuni in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente (Cogeide S.p.A.);
- si rinvencono, poi, quindici (15) soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, di cui 14 gestioni comunali in economia, cui si aggiunge la società Amias Servizi S.r.l. per la quale *"sono in itinere delle attività di due diligence a cui farà seguito la cessione del ramo di azienda"*.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.264.105 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	205
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	4.777 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'Ente di governo "Ufficio d'Ambito di Brescia";
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito Acque Bresciane S.r.l. a far data dal 29 aprile 2017, fino al 31 dicembre 2045. Proseguono "le attività per il subentro alle gestioni in economia ed alle residuali gestioni di società pubbliche anche mediante conferimento dei rami aziendali idrici", subentrando da ultimo, con decorrenza 1° giugno 2022, nella gestione del comune di Roncadelle (precedentemente servito dall'allora gestore salvaguardato Erogasmet S.p.A.);
- sono presenti altri due (2) soggetti, A2A Ciclo Idrico S.p.A. e ASVT S.p.A., che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente;
- in esito alle istruttorie per l'eventuale riconoscimento dei requisiti ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lett. b), del D.Lgs. 152/2006 (da concludersi entro il 30/06/2022), l'Ente di governo d'ambito ha comunicato che:
 - sono stati trasmessi i provvedimenti di diniego della salvaguardia a dieci (10) comuni (Berzo Inferiore, Bienno, Civate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Losine, Malegno, Ono San Pietro, Ossimo, Pian Camuno), dando atto che "la gestione del servizio idrico integrato del Comune [...] non può essere mantenuta in via autonoma", e disponendo "di sospendere, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sul ricorso proposto avverso la Legge Regionale n. 24/2021, e fino alla conclusione del procedimento finalizzato alla istituzione del nuovo ATO della Valle Camonica, il subentro da parte del Gestore Unico Acque Bresciane nella

gestione del Comune”;

- con riferimento a tre (3) comuni (Breno, Esine e Paspardo), è stato disposto “*di respingere [...], l’istanza del Comune [...] per la gestione autonoma del servizio idrico integrato per l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 147, comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006*” e “*di riservarsi di istruire l’ulteriore documentazione consegnata dal Comune tardivamente [...] con eventuale adozione di un provvedimento di autotutela*”;
- con riferimento a quindici (15) Comuni (Ceto, Cevo, Cimbergo, Gianico, Incudine, Monno, Niardo, Ponte di Legno, Saviore dell’Adamello, Temù, Vezza d’Oglio, Vione, Borno, Braone, Cerveno), è stato disposto “*di accogliere sotto condizione al termine dell’istruttoria l’istanza dei comuni [...] per la gestione autonoma del servizio idrico integrato*”. Il giudizio finale è vincolato alla “*consegna entro e non oltre il 30 settembre 2022*” da parte dei suddetti comuni degli “*atti di impegno a definire ed attuare entro i successivi sei mesi un programma di misure finalizzate a superare le criticità gestionali rilevate*” in materia di programmazione degli interventi, qualità tecnica e qualità contrattuale. In caso di “*mancato avveramento*” delle predette condizioni, “*il presente provvedimento perderà efficacia*”, determinando così la cessazione della gestione autonoma;
- i comuni di Adro, Artogne, Capo di Ponte, Cigole, Pertica Bassa e Piancogno “*sono stati [già] sollecitati alla consegna degli impianti ma tutt’ora negano il subentro al gestore unico Acque Bresciane. Per essi si sta valutando l’avvio dell’esercizio dei poteri sostitutivi*”.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	592.802 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	147
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1,276 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'Ente di governo "Ufficio d'Ambito di Como";
- relativamente all'Ente di governo in parola si sono talvolta rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione;
- ferme restando le criticità sopra riportate, si registra che l'Ente di governo – nel corso dell'ultimo anno – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità talune determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito Como Acqua S.r.l., a far data dal 1° ottobre 2015 fino al 30 settembre 2035, prevedendone la piena operatività nella gestione del SII nell'arco di "un periodo transitorio [da concludersi originariamente entro il termine del] 30 settembre 2018, prorogato su istanza di Como Acqua Srl, con delibera provinciale n. 16 del 2 aprile 2019, al 31 dicembre 2020, al fine di consentire la conclusione delle attività di aggregazione delle gestioni attuali". Al riguardo il soggetto competente ha precisato che "allo stato attuale Como Acqua Srl gestisce i servizi di acquedotto e fognatura per n. 101 comuni e il servizio di depurazione per 110 comuni, su un totale di 147", e che Como Acqua S.r.l. "non è stata ancora messa nelle condizioni di subentrare nella gestione delle società Lariana Depur Spa e Lura Ambiente Spa";
- è presente un soggetto (Lereti S.p.A.) che gestisce il servizio di acquedotto nei comuni di Como (fino al 31 dicembre 2026), Cernobbio (con scadenza prevista al 2019) e Brunate (fino al 31 dicembre 2028) in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente;
- con riferimento ai soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, si rinvencono diciotto (18) soggetti che "allo stato attuale, non hanno fatto ingresso nella compagine societaria del gestore [unico]" (con riferimento ai quali il competente Ente di governo ha precisato che si tratta, in particolare, di

Comuni che “*gestiscono di fatto in economia il SII o segmento di questo*”), cui si aggiunge il Comune di Nesso (che ha “*già deliberato l’adesione al gestore unico Como Acqua S.r.l.*”). Infine, è stato richiesto a Regione Lombardia di esercitare, nei confronti dei Comuni di Carbonate, Locate Varesino e Mozzate, “*i poteri sostitutivi di competenza funzionali a consentire a Como Acqua S.r.l. di subentrare nella gestione del servizio*”.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	352.242 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	113
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.771 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'Ente di governo "Ufficio d'Ambito di Cremona";
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento del servizio, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2043, al gestore unico d'ambito Padania Acque S.p.A.;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	335.059 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	84
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	816 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'Ente di governo "Ufficio d'Ambito di Lecco";
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In base agli ultimi dati disponibili, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento del servizio, a far data dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2035, al gestore unico d'ambito Lario Reti Holding S.p.A.;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	228.958 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	60
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	782 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'Ente di governo "Ufficio d'Ambito di Lodi";
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento di taluni degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento del servizio, a far data dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2037, al gestore unico d'ambito Società Acqua Lodigiana S.r.l.;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	412.610 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	66
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.339 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'Ente di governo "Ufficio d'Ambito di Mantova";
- ferme restando le criticità riportate nelle precedenti relazioni, si registra che l'Ente di governo – nel corso dell'ultimo semestre – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento di taluni degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di tre (3) soggetti con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente: AqA S.r.l. (gestore nato dalla "fusione tra i gestori AqA Mantova S.r.l. e Tea Acque S.r.l. avvenuto in data 1 marzo 2021, (...) con il contestuale rilascio di proroga di gestione al 18 novembre 2037", procedimento in seguito concluso dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale con deliberazione 24 del 30 luglio 2021), Sicam S.r.l e Aimag S.p.A. (entrambi con scadenza dell'affidamento al 18 novembre 2025). In data 1 gennaio 2022 il gestore AqA S.r.l. è subentrato alla gestione salvaguardata IRETI S.p.A. (che gestiva il servizio di acquedotto nei comuni di Viadana e Gazzuolo). L'Ente di governo ha, altresì, precisato come la revisione generale del Piano d'Ambito della Provincia di Mantova, "che prevede la convergenza verso un unico gestore al 2025, è stat[a] (...) approvat[a] dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 21 del 16/04/2019 e con Delibera n. 43 del 24/09/2019";
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Città metropolitana di Milano

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	3.211.163 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	134
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.582 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'Ente di governo "Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano";
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di due (2) soggetti che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di Metropolitana Milanese S.p.A. (fino al 31 dicembre 2037) e CAP Holding S.p.A. (fino al 31 dicembre 2033). L'Ente di governo precisa che "è in corso un'istruttoria/interlocuzione tecnico-politica e di analisi delle sinergie gestionali finalizzata alla definizione di un Gestore Unico all'interno dell'ATO Metropolitano";
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Monza e Brianza

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	871.698 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	55
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	405 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'Ente di governo "Ufficio d'Ambito di Monza e Brianza";
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito Brianzacque S.r.l., fino al 31 dicembre 2041;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	534.951 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	186
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.965 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'Ente di governo "Ufficio d'Ambito di Pavia";
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito Pavia Acque S.c.a.r.l., fino al 31 dicembre 2033;
- non si rinvennero soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. Si evidenzia, tuttavia, che il Comune di Belgioioso non ha ancora provveduto alla cessione degli impianti con riferimento al solo segmento di depurazione.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	182.086 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	77
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.196 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'Ente di governo "Ufficio d'Ambito di Sondrio";
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito S.Ec.Am. S.p.A., a far data dal 1° luglio 2014, fino al 30 giugno 2044;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	890.528 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	138
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.200 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:


- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'Ente di governo "Ufficio d'Ambito di Varese";
- Avendo superato le criticità in passato riportate, si registra che l'Ente di governo – nel corso degli ultimi anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato (a far data dal 1° ottobre 2015 e fino al 30 settembre 2035) al gestore unico d'ambito Alfa S.r.l., a cui non hanno ancora aderito in qualità di soci tre (3) Comuni (Caronno Pertusella, Saronno e Taino);
- è presente un (1) soggetto, Lereti S.p.A. (ex Acsm-Agam reti gas-acqua), che gestisce il servizio in base ad affidamenti assentiti in conformità alla normativa *pro tempore* vigente, fino alla scadenza delle convenzioni in essere con i trentaquattro (34) Comuni interessati.

VENETO



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 17/2012 (come modificata e integrata dalla Legge Regionale n. 4/2014) prevede, all'articolo 2, che *“al fine dell'organizzazione ottimale della gestione del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali, (...), sono i seguenti:*

- a) ambito territoriale ottimale Alto Veneto;*
- b) ambito territoriale ottimale Veneto Orientale;*
- c) ambito territoriale ottimale Laguna di Venezia;*
- d) ambito territoriale ottimale Bacchiglione;*
- e) ambito territoriale ottimale Brenta;*
- f) ambito territoriale ottimale Valle del Chiampo;*
- g) ambito territoriale ottimale Veronese;*
- h) ambito territoriale ottimale Polesine”.*

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL' AMBITO

L'articolo 3 della medesima Legge Regionale n. 17/2012 istituisce i Consigli di Bacino *“quali forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato, [che] hanno personalità giuridica di diritto pubblico”.*

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	193.917 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	59
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.566 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti all'interno dell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi”;
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2033) al gestore unico d'ambito Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A.;
- la presenza di una gestione in forma autonoma in un comune montano con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituita ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006, Comune di San Nicolò Comelico;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente;
- con riferimento agli operatori Cooperativa Gestione Acquedotto Vicinia Zuel di Sopra, Consorzio per l'Acquedotto di Azzon, Consorzio Acquedotto Campo Saliato e Consorzio Acquedotto Vicinia di Cojana, l'Assemblea dei Sindaci del Consiglio di Bacino, con Deliberazione n. 8 in data 28 giugno 2022 ha ritenuto: “*che le gestioni private di cui sopra risultino comunque carenti di adeguato titolo di affidamento per la gestione di un servizio pubblico assentito secondo la normativa pro tempore vigente, con la conseguenza che il mancato perfezionamento dei requisiti divenga secondario rispetto alla possibilità di permanere nello speciale status di salvaguardia ai fini dell'effettiva prosecuzione del pubblico servizio*”.

A.T.O. Veneto Orientale

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	834.259 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	4
COMUNI DELL' A.T.O.	91
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.451 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Veneto Orientale”;
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di tre (3) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (fino al 31 dicembre 2038), di Piave Servizi S.r.l. (fino al 31 dicembre 2037) e di Costruzioni Dondi S.p.A. (fino al 29 giugno 2028);
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Laguna di Venezia

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	789.229 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	36
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.866 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Laguna di Venezia”;
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2038) al gestore unico d'ambito Veritas S.p.A.;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.095.911 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	3
COMUNI DELL' A.T.O.	136
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.156 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Bacchiglione”;
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, l'ATO rappresenta il seguente quadro delle gestioni operanti al suo interno:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di Acquevenete S.p.A. (fino al 31 dicembre 2036), di Viacqua S.p.A. (cui sono assegnati due bacini gestionali fino al 31 dicembre 2036) e di AcegasApsAmga S.p.A. (operante nel Comune di Padova fino al 21 dicembre 2028, nel Comune di Abano Terme fino all'individuazione del gestore unico d'ambito, e in altri 10 [dieci] Comuni fino 31 dicembre 2030)¹⁵;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

¹⁵ Relativamente ai gestori Acquevenete S.p.A. e Viacqua S.p.A. e alla decisione del Consiglio di Bacino Bacchiglione di approvare l'istanza per l'estensione della durata dell'affidamento, l'Autorità (alla luce degli adempimenti in materia di affidamento e subentro alle gestioni esistenti per il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 172 del D.lgs. 152/06) ha trasmesso la deliberazione 30 novembre 2021, 551/2021/R/IDR alla Regione Veneto ai fini della valutazione degli eventuali seguiti di competenza.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	584.547 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	3
COMUNI DELL' A.T.O.	68
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.693 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Brenta”;
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 22 dicembre 2033) al gestore unico d'ambito ETRA S.p.A.;
- non si rinvenivano soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Valle del Chiampo

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	104.920 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	13
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	267 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Valle del Chiampo”;
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di due (2) soggetti con affidamento assentito (fino al 28 febbraio 2029), in conformità alla normativa *pro tempore* vigente: Acque del Chiampo S.p.A. e Medio Chiampo S.p.A.;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Veronese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	896.612 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNIDELL' A.T.O.	97
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.062 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Veronese”;
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di due (2) soggetti con affidamento assentito (fino al 14 febbraio 2031), in conformità alla normativa *pro tempore* vigente: Acque Veronesi S.c.a.r.l. e Azienda Gardesana Servizi S.p.A.;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	247.579 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	3
COMUNI DELL' A.T.O.	52
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.965 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Polesine”;
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2038) al gestore unico d'ambito Acquevenete S.p.A.;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

FRIULI VENEZIA GIULIA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 3 della Legge Regionale n. 5/2016, prevede che:

- *“sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (...), l'intero territorio regionale costituisce l'Ambito territoriale ottimale”* (comma 1);
- *“con esclusivo riferimento al servizio idrico integrato, i Comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che alla data di entrata in vigore della presente legge sono compresi nell'Ambito territoriale ottimale interregionale [Lemene], sono inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2017. Entro tale data la Regione, su richiesta dei Comuni interessati, include nell'Ambito territoriale ottimale regionale anche i Comuni limitrofi della Regione Veneto, appartenenti (...) all'Ambito territoriale ottimale interregionale”* (comma 2).

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL' AMBITO

Con la medesima Legge Regionale n. 5/2016 è stata costituita *“l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (...). Con riferimento esclusivo all'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, partecipano all'AUSIR anche i Comuni della Regione Veneto individuati ai sensi dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2”,* prevedendo altresì, quali organi permanenti dell'AUSIR, le *“Assemblee locali”* che approvano il *“programma quadriennale degli interventi”* e la *“modulazione (...) della tariffa”* e esprimono un parere vincolante sulla proposta di Piano d'Ambito e di forma di affidamento del servizio, nonché *“sull'individuazione degli ambiti di affidamento dei servizi di dimensione almeno provinciale con riferimento al territorio in cui insistono”*.

A.T.O. Friuli-Venezia Giulia

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.301.591 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	4 del FVG e parti di 2 del Veneto
COMUNI DELL' A.T.O.	226
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	8.423 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO (inclusi 11 comuni della Regione Veneto, originariamente ricompresi nell'ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene") hanno aderito alla "Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti" (AUSIR);
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.


CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO rappresentato dall'AUSIR:

- *"nel momento dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, [risultavano essere] già stati disposti dai competenti Enti di governo d'Ambito, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria pro tempore vigente",* gli affidamenti del servizio idrico integrato alle società: Acquedotto del Carso S.p.A. (fino al 31 dicembre 2030), Iris Acqua S.r.l. (fino al 31 dicembre 2035), CAFC S.p.A. (fino al 31 dicembre 2045), Acquedotto Poiana S.p.A. (fino al 31 dicembre 2023), Hydrogea S.p.A. (fino al 29 giugno 2039), Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (fino al 29 giugno 2039) e AcegasApsAmga S.p.A. (fino al 31 dicembre 2027);
- *"l'affidamento del SII al Gestore Unico d'Ambito potrà essere disposto dall'AUSIR (...) anche attraverso processi di aggregazione societaria tra i gestori esistenti";*
- con la recente deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 43 del 29 giugno 2022, è stata rinviata la *"chiusura del procedimento per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia della gestione del servizio idrico nel Comune di Cercivento, ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";*
- non si rinvergono altri soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

EMILIA- ROMAGNA

ATO UNICO REGIONALE



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 3, comma 1, della Legge Regionale n. 23/2011, prevede che *“sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (...), l'intero territorio regionale costituisce l'ambito territoriale ottimale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Ai sensi dell'articolo 4 della medesima Legge Regionale n. 23/2011 *“per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani (...), è costituita un'Agenzia denominata “Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti” (di seguito denominata “Agenzia”) (...). L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica”*.

La Legge Regionale in parola precisa, tra l'altro, che:

- *“al fine di valorizzare le differenziazioni territoriali, l'Agenzia opera su due livelli cui competono funzioni distinte di governo. Le funzioni del primo livello [svolte dal Consiglio d'ambito] sono esercitate con riferimento all'intero ambito territoriale ottimale. Le funzioni del secondo livello [svolte dai Consigli locali] sono esercitate, in sede di prima applicazione della presente legge, con riferimento al territorio provinciale”* (articolo 4, comma 4);
- i Consigli locali provvedono, in particolare *“all'individuazione dei bacini di affidamento dei servizi, nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere, ivi compresa la loro aggregazione con bacini di pertinenza di altri Consigli”*, nonché *“a proporre al Consiglio d'ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi”* (articolo 8, comma 6).

A.T.O. Emilia-Romagna

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	4.451.000 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	9
COMUNI DELL' A.T.O.	331
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	22.453 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla "Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti" (ATERSIR);
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.


CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO, che – come precisato da ATERSIR – è "suddiviso in bacini corrispondenti a ciascun territorio provinciale":

- il servizio è stato affidato:
 - nella Provincia di Piacenza, a IRETI S.p.A., affidamento scaduto dal 2011, e con riferimento al quale, con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.81 del 20 dicembre 2021, sono stati approvati gli atti della procedura aperta per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato. L'Ente di Governo competente precisa che "la decorrenza della nuova gestione è prevista per il 1° gennaio 2023";
 - nella Provincia di Parma, a IRETI S.p.A., Emiliambiente S.p.A. e Montagna 2000 S.p.A.;
 - nella Provincia di Reggio Emilia, a IRETI S.p.A., con affidamento scaduto dal 2011, e con riferimento al quale è stato precisato che, nell'ambito della procedura di gara, è in corso il procedimento finalizzato alla verifica di congruità dell'offerta della prima classificata. Si fa presente inoltre che "L'Agenzia auspica di poter concludere le operazioni di gara entro la prima metà dell'anno 2022 ed avviare la nuova gestione dal 1.1.2023";
 - nella Provincia di Modena, a HERA S.p.A., Sorgea Acqua S.r.l., e AIMAG S.p.A.;
 - nella Provincia di Bologna, a HERA S.p.A. e a Sorgea Acqua S.r.l.;
 - nella Provincia di Ferrara, a HERA S.p.A. e CADF S.p.A.;
 - nella Provincia di Ravenna, a HERA S.p.A.;
 - nella Provincia di Forlì Cesena, a HERA S.p.A.;

- nella Provincia di Rimini, a HERA S.p.A., affidamento scaduto dal 2012, e con riferimento al quale è stato precisato che *“In data [23/12/2021] è stata sottoscritta la Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato Bacino di affidamento di Rimini con decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2039”*;
- la durata di alcuni degli affidamenti sopra richiamati è stata interessata dalle recenti disposizioni introdotte dalla legge regionale 21 ottobre 2021, n. 14, recante *“Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. modifiche alle Leggi Regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021”*, che, all’art. 16 prevede, in particolare, che: *“Al fine di consentire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), gli affidamenti del servizio in essere, conformi alla vigente legislazione, la cui scadenza sia antecedente alla data del 31 dicembre 2027, sono allineati a detta data”* (comma 1), con la precisazione che *“Le disposizioni di cui al primo comma non trovano applicazione per i bacini gestionali per i quali la procedura di affidamento sia stata già avviata alla data di entrata in vigore della presente legge”* (comma 2). La norma in parola è stata oggetto di impugnazione del Governo innanzi alla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 119/2022, ha dichiarato inammissibile le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto alle disposizioni della legge regionale *de quo* (per un’illustrazione dettagliata si rinvia a cap. 4). Risultano presenti altri tre (3) soggetti che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - del Comune di Maiolo (nella Provincia di Rimini) e del Comune di Riolunato (nella Provincia di Modena), gestioni in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell’art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - di AST Toano S.r.l. (operante nella Provincia di Reggio Emilia), gestione in forma autonoma che presenta le caratteristiche accertate ai sensi del comma 2-bis, lett. b, dell’art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006;
- si rinvengono, poi, cinque (5) soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente: Comune di Berceto (nella Provincia di Parma); Comune di Lizzano in Belvedere (nella Provincia di Bologna); Comune di Montese, Comune di Fanano e Comune di Fiumalbo (nella Provincia di Modena).

TOSCANA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale n. 69/2011, prevede che *“ai fini della gestione del servizio idrico integrato è istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale, con esclusione dei territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL' AMBITO

Ai sensi dell'articolo 3 della medesima Legge Regionale n. 69/2011, *“è istituita l'Autorità Idrica Toscana, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale (...), di seguito denominata Autorità Idrica. L'Autorità Idrica ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, e contabile (...)”*.

La Legge Regionale in parola precisa, tra l'altro, che:

- *“per lo svolgimento delle proprie attività tecniche ed operative, l'Autorità Idrica è dotata di una struttura centrale di livello regionale, articolata in strutture periferiche che operano con riferimento agli ambiti territoriali delle [seguenti] conferenze [: a) conferenza territoriale n. 1, “Toscana Nord”; b) conferenza territoriale n. 2, “Basso Valdarno”; c) conferenza territoriale n. 3, “Medio Valdarno”; d) conferenza territoriale n. 4 “Alto Valdarno”; e) conferenza territoriale n. 5, “Toscana Costa”; f) conferenza territoriale n. 6, “Ombrone”, come indicate all'articolo 13]”*.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	3.659.717 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	10
COMUNI DELL' A.T.O.	270
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	22.432 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla "Autorità Idrica Toscana" (AIT); l'AIT ha precisato che *"con deliberazione n. 14 del 19 novembre 2020 l'Assemblea (...) ha proceduto alla definizione, (...), delle Conferenze territoriali ex art. 13 [della Legge Regionale n.] 69/2011 quali sub-ambiti per l'affidamento del servizio idrico integrato, superando quanto previsto dall'art. 18 della stessa legge regionale [in tema di affidamento ad un unico soggetto gestore] e consentendosi quindi, alla scadenza delle gestioni in corso, distinti affidamenti del servizio idrico integrato riferiti ad ambiti territoriali corrispondenti alle Conferenze stesse"*.
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO


Nell'ambito della ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento ai gestori di *sub-ambito*: Acque S.p.A. (fino al 31 dicembre 2031, nel territorio della conferenza "Basso Valdarno"), ASA S.p.A. (fino al 31 dicembre 2031, nel territorio della conferenza "Toscana Costa"), Acquedotto del Fiora S.p.A. (fino al 31 dicembre 2031, nel territorio della conferenza "Ombrone"), GAIA S.p.A. (fino al 31 dicembre 2034, nel territorio della conferenza "Toscana Nord"), Nuove Acque S.p.A. (fino al 31 dicembre 2027, nel territorio della conferenza "Alto Valdarno") e Publicacqua S.p.A. (prorogato fino al 31 dicembre 2024, nel territorio della conferenza "Medio Valdarno");
- la presenza di altre due (2) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - di GEAL S.p.A., titolare di un rapporto di gestione con il Comune di Lucca;
 - del Comune di Zeri, gestione in forma autonoma che presenta le caratteristiche accertate ai sensi del comma 2-bis, lett. b, dell'art. 147 del D.Lgs. 152/2006.

Peraltro, è stata comunicata la presa in carico da parte del gestore GAIA S.p.A. del servizio di fognatura e depurazione del Comune di Abetone Cutigliano, mentre per quanto riguarda

la consegna delle infrastrutture per la gestione del servizio di acquedotto del medesimo Comune *“a fronte dell’inutile decorso del termine per la consegna, più volte prorogato nel tempo, ed al rifiuto espresso dal Comune di Abetone Cutigliano di voler procedere alla stessa”* l’Autorità Idrica Toscana ha richiesto, con nota prot. n. 5866 del 19 aprile 2022, alla Regione Toscana *“l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’Art. 172 comma 4 del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. per le motivazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo e di cui al comma 1 dell’Art. 153 dello stesso decreto”*.

UMBRIA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale n. 11/2013, prevede che *“l'intero territorio regionale costituisce ambito territoriale ottimale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima Legge Regionale n. 11/2013, *“è istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), forma speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'AURI ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile”*.

La Legge Regionale in parola precisa, tra l'altro, che *“l'AURI subentra agli A.T.I. [Ambiti Territoriali Integrati, A.T.I. 1-2, A.T.I. 3 e A.T.I. 4] nelle convenzioni e nei contratti di affidamento in essere, (...), fermo il bacino territoriale di riferimento”* (articolo 19, comma 3).

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	859.572 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	92
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	8.459 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:


- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla “Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico” (AURI);
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- nel territorio dell'ex A.T.I. 1-2, il servizio è affidato al gestore Umbra Acque S.p.A., fino al 31 dicembre 2031;
- nel territorio dell'ex A.T.I. 3, il servizio è affidato al gestore Valle Umbra Servizi S.p.A., fino al 26 dicembre 2031;
- nel territorio dell'ex A.T.I. 4, il servizio è affidato al gestore Servizio Idrico Integrato S.c.p.A., fino al 31 dicembre 2032;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

MARCHE



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 6, comma 1, della Legge Regionale n. 30/2011 prevede che *“il territorio regionale è suddiviso nei seguenti ATO:*

- Ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Marche Nord - Pesaro e Urbino;*
- Ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Marche Centro - Ancona;*
- Ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Marche Centro - Macerata;*
- Ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Marche Centro Sud - Fermano e Macerata;*
- Ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Marche Sud - Ascoli Piceno e Fermo”.*

Si evidenzia, quindi, una ripartizione del territorio regionale in una pluralità di ambiti, alcuni dei quali di dimensione non coincidente con il territorio delle corrispondenti province.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Ai sensi dell'articolo 5 della medesima Legge Regionale n. 30/2011, le funzioni di Ente di governo sono svolte dall'Assemblea di Ambito, (*“quale forma associativa tra Comuni e Province ricadenti in ciascun ATO, costituita mediante convenzione obbligatoria”*) e la medesima è dotata *“di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilanci”*.

A.T.O. 1 - Marche Nord - Pesaro e Urbino

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	363.204 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	52
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.568 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Assemblea di Ambito territoriale ottimale "ATO 1 Marche Nord – Pesaro e Urbino";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

Dalle informazioni raccolte nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di quattro (4) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - di Marche Multiservizi S.p.A. (fino al 1° gennaio 2028), ASET S.p.A. (fino al 31 dicembre 2028) e Comuni Riuniti S.r.l. (fino al 1° gennaio 2028);
 - del Comune di Pietrarubbia, gestione in forma autonoma in un comune montano con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituita ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O.2 - Marche Centro - Ancona

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	403.827 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	43
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.835 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Assemblea di Ambito territoriale ottimale "ATO 2 Marche Centro – Ancona";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito Viva Servizi S.p.A., per il quale con delibera dell'ATO n. 3/2022 si è approvata la "*Relazione illustrativa delle ragioni e delle sussistenze dei requisiti per l'estensione della durata dal 31/12/2030 al 30/06/2033*";
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. 3 - Marche Centro - Macerata

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	359.227 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	46
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.521 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Assemblea di Ambito territoriale ottimale "ATO 3 Marche Centro – Macerata";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di nove (9) soggetti con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - di A.S.S.M. S.p.A. Tolentino, Azienda San Severino Marche S.p.A. (A.S.SE.M S.p.A.), ATAC Civitanova S.p.A. e APM Pluriservizi Macerata S.p.A. (operatori cui la gestione del servizio è stata affidata fino al 31 dicembre 2025), nonché di ASTEA S.p.A. e Acquambiente Marche S.r.l. (con affidamento in scadenza al 30 giugno 2025);
 - di tre (3) gestioni in forma autonoma in comuni montani (Bolognola, Poggio San Vicino, Sefro) con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
- si rinvencono, poi, quattro (4) comuni che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. 4 - Marche Centro Sud - Fermano e Maceratese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	120.151 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	27
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	653 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Assemblea di Ambito territoriale ottimale "ATO 4 Marche Centro Sud – Fermano e Maceratese";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente di governo, che – nel corso degli anni ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito Tennacola S.p.A., fino al 31 dicembre 2034;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. 5 - Marche Sud - Ascoli Piceno e Fermo

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	298.544 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	59
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.813 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:


- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Assemblea di Ambito territoriale ottimale "ATO 5 Marche Sud – Ascoli Piceno e Fermo";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

Dalle più recenti informazioni a disposizione, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito CIIP S.p.A., fino al 31 dicembre 2047;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

LAZIO



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 6/1996, all'articolo 2, individua i seguenti ambiti territoriali:

- ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Lazio Nord-Viterbo;
- ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Lazio Centrale-Roma;
- ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Lazio Centrale-Rieti;
- ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Lazio Meridionale-Latina;
- ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Lazio Meridionale-Frosinone.

La successiva Legge Regionale n. 9/2017 prevede che la Giunta regionale individui gli ambiti territoriali ottimali di bacino idrografico (ABI), anche di dimensione diversa da quella provinciale.

La Giunta regionale con delibera n. 56/2018, come modificata dalle delibere 27 febbraio 2018 n.129/2018 e n.152/2018, ha individuato sei ambiti territoriali in luogo dei cinque già esistenti; tuttavia, l'efficacia dei predetti provvedimenti è stata sospesa con la delibera di Giunta regionale n. 218/2018, confermando l'assetto dell'organizzazione del S.I.I. regionale in cinque ATO, così come definiti con la citata Legge Regionale n. 6/1996. Dagli elementi trasmessi dai soggetti competenti, risulta che il Comitato Tecnico Scientifico, istituito per la stesura di una proposta di legge regionale di modifica dell'attuale *governance*, abbia concluso, nel 2019, i lavori redigendo una specifica proposta tecnica per un nuovo modello di ATO Unico Regionale, sottoposta alla stessa Regione Lazio per i seguiti di competenza.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Attualmente, in ciascun ATO, l'Ente di governo dell'ambito è rappresentato dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province.

A.T.O. 1 – Lazio Nord Viterbo

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	311.444 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	59
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.593 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nel territorio dell'ATO hanno sottoscritto la Convenzione di Cooperazione e pertanto partecipano all'Ente di Governo d'Ambito;
- relativamente all'Ente di governo in parola si sono spesso rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione, inducendo talvolta il gestore di riferimento ad attivare i meccanismi introdotti dall'Autorità per il superamento dei casi di inerzia. Le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 sono state trasmesse all'Autorità nel corso del secondo semestre 2021.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato (fino all'11 marzo 2036) al gestore unico d'ambito Talete S.p.A., al quale soltanto trentuno (31) Comuni hanno trasferito gli impianti e le infrastrutture;
- si registra, altresì, la presenza di trenta (30) soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - di ventinove (29) Comuni che gestiscono il servizio in economia. Si segnala che la Regione ha avviato procedimenti di carattere sostitutivo, con proprie deliberazioni del 28 maggio 2019, nei confronti di otto (8) comuni. Tuttavia, pur essendo state avviate le attività commissariali, nell'ambito dei diversi ricorsi promossi dai Comuni interessati, il TAR Lazio – con sentenze nn. 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875 e 3876 del 10 aprile 2020 – ha annullato i predetti atti valutando, nel caso di specie, non sussistenti i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione. In aggiornamento a quanto precedentemente comunicato, si segnala che *“in data 24 marzo 2022 il commissario ad Acta nominato dalla Regione Lazio ha formalizzato, a seguito delle specifiche sentenze del Consiglio di Stato, appositi decreti di commissariamento nei confronti [degli otto (8) comuni interessati], con i quali è disposto il trasferimento delle gestioni del S.I.I. alla Talete S.p.A.”*. Da ultimo l'Ente di Governo competente comunica che, *“sulla base delle recenti modifiche introdotte dal D.L. 152/2021”*, la Regione Lazio, con nota del 12 maggio 2022, ha diffidato ventuno (21) comuni dell'ATO 1 Lazio Nord Viterbo (Bassano in Teverina,

Bassano Romano, Capodimonte, Caprarola, Castiglione in Teverina, Cellere, Civitella d'Agliano, Gallese, Gradoli, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Montalto di Castro, Onano, Orte, San Lorenzo Nuovo, Sutri, Tuscania, Valentano, Vasanello, Vitorchiano) *“a provvedere con proprio formale atto deliberativo al trasferimento delle infrastrutture idriche entro il 20 maggio 2022, con conclusione delle procedure inerenti al trasferimento entro il successivo 30 settembre 2022”*. In seguito alla deliberazione dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, il commissario *ad acta* allo scopo nominato (con D.P.R.L. n. T00085 del 23 giugno 2022), il 27 giugno 2022 ha notificato a undici (11) comuni viterbesi (Bassano in Teverina, Bassano Romano, Castiglione in Teverina, Cellere, Gallese, Ischia di Castro, Latera, Onano, Orte, Vasanello, Vitorchiano) i rispettivi decreti di *“trasferimento del servizio idrico integrato [...] alla società Talete s.p.a., gestore unico dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 (Lazio Nord Viterbo) con efficacia a far data dalla notificazione del presente atto”*;

- dell'operatore Consorzio per l'Acquedotto del Medio Tirreno, riguardo al quale l'Ente di governo competente comunica che *“la Regione Lazio, con nota del 23 maggio 2022, ha diffidato il suddetto consorzio [...] a provvedere con proprio formale atto deliberativo al trasferimento delle infrastrutture idriche al gestore unico dell'ATO entro il 31 maggio 2022 [...]. Il suddetto consorzio ha comunicato di aver impugnato la nota di diffida della Regione Lazio”*.

A.T.O. 2 – Lazio Centrale Roma

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	3.880.486 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	3
COMUNI DELL' A.T.O.	113
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	5.134kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nel territorio dell'ATO hanno sottoscritto la Convenzione di Cooperazione e pertanto partecipano all'Ente di Governo d'Ambito;
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2032) al gestore unico d'ambito ACEA ATO2 S.p.A.; l'ente di governo dell'ambito, inoltre, ha comunicato che per il comune di Campagnano di Roma, è in corso l'iter amministrativo per perfezionare l'effettivo passaggio in ATO2 ed il conseguente trasferimento dei servizi al gestore unico;
- la presenza di altri sette (7) soggetti con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta di gestioni in forma autonoma in comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
- si registra, altresì, la presenza di quattordici (14) comuni che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente; tuttavia, l'Ente di governo evidenzia che otto (8) comuni (Agosta, Anguillara Sabazia, Ardea, Arsoli, Civitella San Paolo, Ladispoli, Roviano e Sant'Angelo Romano) *“hanno provveduto ad approvare con Delibera di Consiglio Comunale il passaggio al Servizio Idrico Integrato, avviando di fatto il percorso di trasferimento dei servizi al gestore unico”*. In aggiornamento a quanto precedentemente rappresentato, si rileva che *“la Regione Lazio con nota del 17 maggio 2022 ha diffidato i 14 Comuni di cui sopra (Agosta, Anguillara Sabazia, Anticoli Corrado, Ardea, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Cerreto Laziale, Civitella San Paolo, Labico, Ladispoli, Licenza, Roviano, Sant'Angelo Romano, Trevi nel Lazio) a provvedere con proprio formale atto deliberativo al trasferimento del servizio idrico comunale e delle relative infrastrutture idriche, entro il 31 maggio 2022 con conclusione delle procedure inerenti al trasferimento entro il successivo 30 settembre*

2022 [...]”. La Giunta Regionale, con le deliberazioni 294, 395, 396 e 397 del 7 giugno 2022, ha deciso di esercitare i poteri sostitutivi per l'attuazione del servizio idrico integrato nell'ATO n. 2 Lazio Centrale - Roma nei confronti dei comuni Anticoli Corrado, Cerreto Laziale, Licenza e Trevi nel Lazio ai sensi dell'art.172, comma 4, del D.lgs. 152/2006, dando seguito alla diffida delle scorse settimane. Il trasferimento della gestione del servizio idrico integrato al gestore Acea ATO 2 S.p.A. è stato demandato ad un *Commissario ad acta*. In seguito alla deliberazione dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, il commissario *ad acta*, per le gestioni comunali dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma (con D.P.R.L. n. T00086 del 23 giugno 2022) il 27 giugno 2022 ha notificato a tre (3) comuni (Anticoli Corrado, Cerreto Laziale e Trevi nel Lazio) gli analoghi provvedimenti di “*trasferimento del servizio idrico integrato [...] alla società ACEA ATO 2 S.p.A. [...], con efficacia a far data dalla notificazione del presente atto*”. Si segnala da ultimo che il Comune di Licenza in data 28 giugno 2022 ha comunicato (al Commissario *ad acta*) di aver “*con deliberazione c.c. n.22/22 [...] deliberato il trasferimento del servizio idrico integrato come da Vs Richiesta*”.

A.T.O. 3 – Lazio Centrale Rieti

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	185.921 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	81
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.978 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito;
- relativamente all'Ente di governo in parola si sono spesso rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione. Le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 sono state trasmesse all'Autorità nel corso del secondo semestre 2021.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2045) al gestore unico d'ambito Acqua Pubblica Sabina S.p.A.;
- la presenza di altre due (2) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare del Consorzio Media Sabina e del Comune di Pozzaglia Sabina;
- si riscontra poi la graduale riduzione dei soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente: nel corso del 2022 si sono concluse le procedure per il trasferimento della gestione del SII di ulteriori nove (9) Comuni e permangono – al giugno 2022 – dieci (10) Comuni in relazione ai quali l'Ente di governo ha precisato che rispetto a nove (9) Comuni (Micigliano, Cittareale, Vivaro Romano, Monte San Giovanni in Sabina, Poggio San Lorenzo, Borbona, Turania, Varco Sabino e Longone Sabino) sono già stati sottoscritti i “*Verbali di Avvio delle procedure di consegna*”, mentre “*entro il 30 giugno 2022, si procederà, inoltre, alla sottoscrizione dei rimanenti Verbali di Consegna Definitiva (VCD) con i restanti Comuni compreso il Comune di Concerviano*”.

A.T.O. 4 – Lazio Meridionale Latina

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	681.923 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	3
COMUNI DELL' A.T.O.	38
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.537 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito;
- relativamente all'Ente di governo in parola si sono spesso rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione, inducendo talvolta il gestore di riferimento ad attivare i meccanismi introdotti dall'Autorità per il superamento dei casi di inerzia; Le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 sono state trasmesse all'Autorità nel corso del secondo semestre 2021.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 2 agosto 2032) al gestore unico d'ambito Acqualatina S.p.A.;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. 5 – Lazio Meridionale Frosinone

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	460.335 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	86
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.874 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:


- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito;
- relativamente all'Ente di governo in parola si sono spesso rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione, inducendo talvolta il gestore di riferimento ad attivare i meccanismi introdotti dall'Autorità per il superamento dei casi di inerzia. Le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 sono state trasmesse all'Autorità nel corso del secondo semestre 2021.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 26 giugno 2033) al gestore unico d'ambito Acea ATO 5 S.p.A.;
- la presenza di una (1) gestione in forma autonoma (Comune di San Biagio Saracinisco) in un comune montano con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituita ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
- la presenza di un (1) Comune, Paliano, che gestisce il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, pur essendo stato il medesimo Comune condannato – con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1903/2018 del 23 novembre 2018 – a trasferire il servizio idrico integrato al gestore unico. L'Ente di governo ha evidenziato che il Comune di Paliano non ha ancora provveduto al passaggio degli impianti e delle reti al Gestore d'Ambito e “*con nota 1897/2022 ha fissato un ultimo ed estremo incontro tra le parti per la sottoscrizione del verbale di trasferimento del SII nelle more dell'atteso potere sostitutivo da parte della Regione, invocato da questa STO*”.

ABRUZZO



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 1, comma 5, della Legge Regionale n. 9/2011, come successivamente modificata e integrata, prevede che *“al fine di garantire il Servizio Idrico Integrato è delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale – di seguito denominato ATUR – coincidente con l'intero territorio regionale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della medesima Legge Regionale n. 9/2013, *“viene costituito il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico denominato ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), competente per l'ATUR”,* dotato di autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria, e operante con una contabilità separata rispetto a quella della Regione Abruzzo.

La richiamata Legge Regionale precisa, inoltre, che *“in ciascuna Provincia del territorio regionale è istituita l'assemblea dei sindaci – di seguito denominata ASSI – per l'esercizio delle competenze nelle materie assegnate agli enti locali dalla legislazione statale e regionale, in particolare i compiti di organizzazione del Servizio, di adozione del Piano d'Ambito provinciale, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione. L'assemblea dei sindaci si riunisce su base provinciale e si articola nei subambiti territoriali corrispondenti agli ambiti di competenza dei singoli soggetti gestori che operano nella Regione (...). L'ASSI, nell'ambito delle [citate] competenze, esprime in via ordinaria pareri obbligatori e vincolanti all'ERSI”* (articolo 1, commi 10 e 11).

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.285.256 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	4
COMUNI DELL' A.T.O.	305
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	10.831 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:


- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito all'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI);
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento ai gestori di *sub-ambito*: Gran Sasso Acqua S.p.A. (fino al 31 dicembre 2031, nel territorio dell'ex ATO Aquilano), Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. (fino al 7 gennaio 2027 nel territorio dell'ex ATO Marsicano), SACA S.p.A. (fino al 10 ottobre 2027, nel territorio dell'ex ATO Peligno Alto Sangro), ACA S.p.A. (società che risulta in "*concordato con continuità aziendale*" con affidamento fino al 30 maggio 2025 per il territorio dell'ex ATO Pescara), Ruzzo Reti S.p.A. (fino al 25 giugno 2023, nel territorio dell'ex ATO Teramano) e S.A.S.I. S.p.A. (fino al 10 maggio 2027, nel territorio dell'ex ATO Chietino);
- si rinvennero venticinque (25) soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. A tal riguardo il soggetto competente ha evidenziato che "*la Regione Abruzzo ha inviato tra maggio e novembre 2021 apposite diffide per il conferimento del servizio, ai sensi della L.R. 34/2007, art. 28 - Disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo della Regione nei confronti degli Enti locali in materia di risorse idriche, ai Comuni non in gestione del S.I.I.*", anche evidenziando che il Comune di Barrea e il Comune di Villetta Barrea, "*dopo aver firmato un protocollo di intesa per il passaggio della gestione con Ente di Governo d'Ambito e gestore del SII (SACA spa), si sono impegnati a conferire il servizio entro giugno 2022*", mentre per il Comune di Corvara è stata di recente confermata la volontà di dare attuazione alla delibera di Consiglio comunale n. 15 del 2015, per il trasferimento della gestione del servizio idrico.

MOLISE



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 3, comma 1, della Legge Regionale n. 4/2017 stabilisce che *“l'ambito territoriale ottimale per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato coincide con l'intero territorio regionale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La medesima Legge Regionale n. 4/2017 ha istituito l'Ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM), quale *“ente pubblico non economico dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile e ad esso partecipano obbligatoriamente i Comuni ricadenti nel territorio regionale”*.

Il provvedimento regionale in parola prevede, tra l'altro, la nomina di un Commissario straordinario nelle more della costituzione degli organi dell'EGAM e il proseguimento da parte degli enti locali della gestione dei servizi idrici di competenza fino alla effettiva attivazione della gestione unica. Con il Decreto n. 105 del 3 novembre 2017, il Presidente della Regione ha nominato il Commissario straordinario dell'EGAM al fine di dare avvio alla fase costitutiva degli organi di governo dell'Ente d'Ambito.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	296.547 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	136
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	4.438 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Molise hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM);
- ferme restando le già segnalate criticità, negli ultimi mesi si sono registrati dei progressi nel percorso di costituzione e operatività dell'Ente di governo dell'ambito.

In particolare:


- con deliberazione del Comitato d'Ambito n. 2 del 31 gennaio 2022 è stato adottato il Piano d'Ambito per il quale, da ultimo, si è dato avvio alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- con deliberazione n. 4 del 28 febbraio 2022 il Comitato d'Ambito dell'EGAM ha scelto la forma dell'affidamento diretto (c.d. 'in house') della gestione del servizio idrico integrato sull'intero territorio della Regione Molise, e, conseguentemente, ha deliberato di procedere alla costituzione di una società a totale capitale pubblico a cui affidare in forma diretta il servizio stesso.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'EGAM, in aggiornamento al precedente semestre, ha comunicato che “con deliberazione n. 6 del 5 aprile 2022 il Comitato d'Ambito ha approvato lo Statuto della società GRIM-Gestione Risorse Idriche Molise S.c.a.r.l., partecipata da tutti i Comuni della Regione Molise e, in forma minoritaria, dall'Azienda speciale regionale Molise Acque”. Infine, EGAM ha comunicato che, con deliberazione Comitato d'Ambito n. 10 del 27 giugno 2022, ha approvato l'affidamento del servizio idrico integrato alla medesima società;
- l'EGAM ha comunicato che, con deliberazione n. 18 del 27 giugno 2022, il Comitato d'Ambito ha stabilito “di non accogliere le richieste di salvaguardia delle gestioni autonome formulate dai Comuni Capracotta, Castel del Giudice, Longano, Castelpizzuto, Sant'Angelo del Pesco”.

CAMPANIA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 5 della Legge Regionale n. 15/2015, come recentemente modificato dalla L.R. n. 2 del 9 marzo 2022, stabilisce che:

“Art. 5 (Ambito Territoriale Ottimale regionale - ATO)

1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato, l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 147 del decreto legislativo 152/2006, coincide con il territorio regionale ed è suddiviso in Ambiti distrettuali come definiti dall'articolo 6”.

“Art. 6 (Ambiti distrettuali)

1. Per conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, nel rispetto dei criteri di differenziazione territoriale e socioeconomica, e dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza, rispetto alle caratteristiche del servizio, l'affidamento del servizio idrico integrato è organizzato per Ambiti distrettuali.

2. In attuazione del comma 1, il territorio dell'ATO regionale è ripartito in Ambiti distrettuali individuati con deliberazione di Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, anche in conseguenza dell'istituzione di nuovi Comuni o della modificazione di Comuni esistenti, può modificare la composizione o il numero degli Ambiti distrettuali individuati, fermo il rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 152/2006. Con la stessa delibera, la Giunta regionale assegna all'Ente Idrico Campano un termine non superiore a trenta giorni per l'approvazione delle conseguenti modifiche al proprio Statuto”.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	5.679.759 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	5
COMUNI DELL' A.T.O.	550
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	13.590 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Campania hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito "Ente Idrico Campano" (EIC);
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente di governo dell'ambito, con riferimento al quale si sono spesso rinvenuti ritardi nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione, inducendo talvolta i gestori di riferimento ad attivare i meccanismi introdotti dall'Autorità per il superamento dei casi di inerzia. Per quanto concerne la pianificazione di ambito, l'Ente Idrico Campano ha comunicato che *"il Piano d'Ambito Regionale è stato definitivamente approvato con la deliberazione del Comitato Esecutivo 22 dicembre 2021, n. 47. Sono in corso di attuazione le attività per la predisposizione dei Piani d'Ambito Distrettuali da porre alla base degli affidamenti ai sensi della Legge regionale n. 15/2015"*.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

Dagli ultimi aggiornamenti trasmessi nel mese di giugno 2022, in attesa dell'implementazione delle modifiche normative introdotte dalla L.R. n. 2 del 9 marzo 2022, emerge quanto segue:

- secondo quanto precisato dal soggetto territorialmente competente, l'istruttoria condotta dalla Direzione Generale dell'Ente Idrico Campano, ai sensi di quanto previsto all'art. 12, comma 1, lett. g), dello Statuto dell'Ente, ha mostrato:
 - per quanto riferibile all'Ambito distrettuale Sarnese Vesuviano, la legittimazione della Gori S.p.A. *"a proseguire nella gestione del servizio fino a naturale scadenza fissata all'anno 2032, in ossequio a quanto previsto dall'art.172 del D.Lgs. n. 152/2006"*;
 - con riferimento all'Ambito distrettuale Sele, la legittimazione delle società Consac S.p.A., Sistemi Salerno S.p.A., Ausino S.p.A. e ASIS S.p.A. a *"proseguire nella gestione del servizio in loro titolarità, fino a naturale scadenza (...), fermo restando ogni opportuna azione indirizzata a favorire l'ottenimento dell'unicità della gestione"*;
 - per quanto riferibile agli ambiti distrettuali Calore Irpino, Terra di Lavoro e Napoli, *"elementi di criticità che rendono necessari ulteriori approfondimenti con l'eventuale individuazione di specifici percorsi amministrativi indirizzati dai modelli di gestione coerenti con le indicazioni dei Consigli di Distretto"*.

BASILICATA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale n. 1/2016, prevede che *“l'intero territorio regionale della Basilicata costituisce l'unico Ambito Territoriale Ottimale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La medesima Legge Regionale n. 1/2016 ha istituito, quale Ente di governo dell'ambito, *“al fine di procedere al riordino ed efficientamento delle funzioni di programmazione, pianificazione e controllo dell'uso delle risorse idriche, al riordino della disciplina regionale sulla gestione del Servizio Idrico Integrato e sulla Gestione Integrata dei Rifiuti, (...) un unico ente denominato “Ente di Governo per i Rifiuti e le risorse Idriche della Basilicata”, di seguito anche “E.G.R.I.B.”, dotato “di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile” (articolo 1).*

A.T.O. Basilicata

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	539.999 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	131
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	9.995 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:


- nel 2016 è stata completata la costituzione degli organi dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche Basilicata (E.G.R.I.B.), a cui partecipano tutti i Comuni dell'ATO;
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione del pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione (sebbene talvolta oltre i termini previsti), trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- con Delibera di Assemblea dei Sindaci n. 19/2002, Acquedotto Lucano S.p.A. è stato riconosciuto gestore unico del servizio idrico integrato sull'intero territorio regionale fino al 31 dicembre 2032. Nel corso del 2017, inoltre, Acquedotto Lucano S.p.A. ha acquisito la gestione delle infrastrutture idriche ad uso potabile delle Aree di Sviluppo Industriale della provincia di Potenza e di Matera, nonché le infrastrutture a servizio degli usi potabili gestite dal Consorzio di Bonifica di Basilicata, *“fatta eccezione delle opere ricadenti nel Comune di Melfi per le quale è in atto la procedura di trasferimento”*. Acquedotto Lucano S.p.A. risulta aver acquisito, altresì, le infrastrutture a servizio degli usi industriali gestite dal Consorzio ASI della Provincia di Potenza;
- risulta presente un (1) altro soggetto (diverso dal gestore unico d'ambito) che gestisce il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare del comune di Rotonda, gestione in forma autonoma che presenta le caratteristiche accertate ai sensi del comma 2-bis, lett. b, dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

PUGLIA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 1, comma 1, della Legge Regionale n. 28/1999, come successivamente modificata e integrata, prevede che *“tenuto conto dell'interconnessione del sistema idrico a servizio della Regione e della gestione unitaria esistente dello stesso (...) l'A.T.O. è costituito dall'interc territorio regionale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL' AMBITO

La Legge Regionale n. 9/2011 ha istituito, quale Ente di governo dell'ambito, *“l'Autorità idrica pugliese, soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqued”,* dotata di *“personalità giuridica di diritto pubblico [e] di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile”* (articolo 1).

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	4.029.053 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	6
COMUNI DELL' A.T.O.	257
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	19.541 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:


- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito "Autorità Idrica Pugliese" (AIP);
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- recependo quanto stabilito dal D.Lgs. n.141/1999, la gestione del servizio idrico integrato nell'ATO Puglia è stata affidata "all'azienda *Acquedotto Pugliese S.p.A.*". Con la legge n. 205/2017, il termine di affidamento (originariamente fissato al 31 dicembre 2018) è stato prorogato al 31 dicembre 2021. Successivamente, con il decreto-legge n. 34/2019, è stato differito al 31 dicembre 2023 e, da ultimo, con decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni in legge 29 dicembre 2021, n. 233, è stata disposta la proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato ad Acquedotto Pugliese S.p.A. al 31 dicembre 2025. Ad oggi, Acquedotto Pugliese S.p.A. gestisce il servizio di acquedotto in 247 Comuni, il servizio di fognatura in 244 Comuni ed il servizio di depurazione in 253 Comuni;
- risultano presenti altri due (2) soggetti, diversi dal gestore unico d'ambito, che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare del:
 - Comune di Volturara Appula, gestione in forma autonoma in un comune montano con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituita ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - Comune di Biccari, gestione in forma autonoma che presenta le caratteristiche accertate ai sensi del comma 2-bis, lett. b, dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006;
- si rinvencono, poi, dodici (12) soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

CALABRIA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 47, comma 2, della Legge Regionale n. 34/2010 prevede l'istituzione dell'“*ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale*”.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL' AMBITO

L'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale n. 18/2017 ha istituito l'Autorità Idrica della Calabria (AIC), quale ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato. L'AIC era un ente pubblico non economico, rappresentativo dei comuni della Calabria, che vi partecipavano obbligatoriamente, avente personalità giuridica di diritto pubblico ed era dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

La Legge Regionale n. 10 del 20 aprile 2022 n. 10 “*Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente*”, ha riorganizzato i servizi ambientali, istituendo, quale Ente di Governo d'Ambito per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (ARRICAL), cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, e contestualmente sopprimendo l'AIC. Nell'attesa della costituzione e del successivo insediamento degli organi statutariamente previsti del nuovo Ente di Governo dell'Ambito regionale, le funzioni dell'EGA sono transitoriamente svolte da un'apposita struttura Commissariale, che è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa AIC.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.8445,86abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	5
COMUNI DELL' A.T.O.	404
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	15.082 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:


- la legge regionale 20 aprile 2022 n. 10 “*Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente*”, ha disciplinato in maniera unitaria l'organizzazione del servizio idrico integrato e quello di gestione dei rifiuti urbani, tramite la creazione, per entrambi i servizi, di un unico ambito territoriale ottimale corrispondente al territorio della Regione Calabria e l'istituzione di un unico Ente di governo (l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, ARRICAL), cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni calabresi. Per il periodo transitorio, in attesa della completa operatività di ARRICAL, la citata legge regionale ha assegnato al Presidente della Giunta regionale il compito di nominare un Commissario straordinario, che rimarrà in carico fino alla costituzione degli organi dell'ente di governo dell'ambito. Dalla data della nomina del Commissario, è disposta la soppressione dell'Autorità Idrica della Calabria.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

Dalle ultime informazioni acquisite, emerge quanto segue:

- la presenza di due (2) soggetti che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente, trattandosi in particolare:
 - di Lamezia Multiservizi S.p.A. (cui è stato affidato il servizio idrico e fognario nel comune di Lamezia Terme, fino al 31 dicembre 2030) e di Acque Potabili Servizi Idrici Integrati S.r.l. (“*soggetto privato che, in forza di rapporti convenzionali precedenti, conduce il servizio*” di acquedotto per i comuni di Rende, Castrolibero, Aiello Calabro, Dipignano e il SII per i comuni di Luzzi e Altilia, tutti appartenenti alla provincia di Cosenza);
- la presenza di trecentottantasei (386) gestioni in economia e di ulteriori sei (6) operatori (Consorzio Intercomunale Acquedotto VINA; Aqua Consult S.r.l.; Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese - CON.GE.SII; SIS S.r.l.; Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive della Regione Calabria – CORAP; Jonica Multiservizi S.p.A.; Novito Acque S.r.l.) per i quali l'allora Autorità Idrica della Calabria aveva comunicato che era ancora “*in corso verifica di conformità alla normativa pro tempore vigente*”.

SICILIA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 19/2015, all'articolo 3, comma 1, dispone che *“al fine della gestione del servizio idrico integrato, (...), l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità individua in numero di 9 gli Ambiti territoriali ottimali (ATO) coincidenti con le zone omogenee dei bacini idrografici o con i preesistenti Ambiti territoriali ottimali”*.

Il Decreto Assessoriale n. 75/2016, in attuazione della richiamata disposizione regionale, ha stabilito che i nove ambiti territoriali ottimali *“coincidono con i preesistenti ambiti territoriali ottimali, come delimitati con D.P.Reg. n. 114 del 16 maggio 2000 e con successivo D.P.Reg. del 29 gennaio 2002”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della medesima Legge Regionale n. 19/2015, *“in ogni Ambito territoriale ottimale è costituita un'Assemblea territoriale idrica [ATI], dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. L'Assemblea è composta dai sindaci dei comuni ricompresi nell'ATO (...)”*. In particolare, ai sensi del successivo comma 3 dello stesso articolo 3, l'ATI provvede, tra l'altro: all'approvazione e all'aggiornamento del Piano d'Ambito; all'approvazione del piano operativo annuale e triennale delle attività e degli interventi; all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, alla stipula e all'approvazione della relativa convenzione e del disciplinare con il soggetto gestore del servizio.

A.T.O. 1 Palermo

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.199.626 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	82
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	5.009 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Palermo";
- non sono in essere procedure di riordino dell'Ente di governo dell'ambito, che – in particolare negli ultimi anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore, agli obblighi fissati dalla regolazione (sebbene talvolta oltre i termini previsti), trasmettendo da ultimo all'Autorità talune delle determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'Assemblea Territoriale Idrica, in data 22 novembre 2017, ha deliberato il riconoscimento dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato disposto in favore di AMAP S.p.A.;
- risultano presenti, inoltre, ventitré (23) comuni che gestiscono il servizio idrico in forma autonoma dichiarati salvaguardabili con Deliberazione dell'ATI Palermo n. 10 del 26 novembre 2020; si tratta in particolare:
 - di tre (3) gestioni in forma autonoma salvaguardate ai sensi del comma 2-bis, lett. a, dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - di venti (20) gestioni in forma autonoma che presentano le caratteristiche accertate ai sensi del comma 2-bis, lett. b, dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006;
- si rinvencono infine venticinque (25) soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. 2 Catania

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.115.704 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	58
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.574 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Catania";
- non sono in essere procedure di riordino dell'Ente di governo dell'ambito, con riferimento al quale si riscontrano tuttora problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti (di programmazione e di organizzazione della gestione) necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione. Sulla base degli elementi rappresentati dal soggetto competente, le attività di aggiornamento del Piano d'Ambito risultano in fase di prossima conclusione. L'aggiornamento del Piano d'Ambito è stato approvato dall'Assemblea dei sindaci con Deliberazione n. 2 del 10.12.2020;
- ferme restando le criticità sopra riportate, si registra che l'Ente di governo – nel corso del 2021 – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, per alcune delle gestioni, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità talune delle determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito, sebbene, con delibera del 25 novembre 2020, il soggetto competente abbia approvato il "*Piano d'Azione e cronoprogramma per l'individuazione del gestore unico e l'avvio della gestione unica d'Ambito*";
- la presenza di numerosi "*gestori salvaguardati*", ivi comprese alcune gestioni comunali in economia. Al riguardo si rileva che:
 - l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana con nota del 24 settembre 2020 ha richiamato, tra l'altro, l'ATI Catania ad "*esercitare le competenze istituzionali*" in materia di riconoscimento delle salvaguardie di gestioni operanti nell'ambito territoriale;
 - con deliberazioni del 25 novembre e del 10 dicembre 2020, l'Ente di governo dell'ambito ha disposto la proroga delle "*Convenzioni per la regolazione dei servizi idrici nell'ATO Catania nel periodo transitorio di salvaguardia delle gestioni esistenti*";

- l'ATI Catania comunica che in data 1° luglio 2021 sono state trasferite le gestioni dei Comuni di Linguaglossa e di Santa Venerina alla Sogip S.r.l., e successivamente, in data 1° dicembre 2021, è stata trasferita la gestione del Comune di Zafferana Etnea alla medesima Sogip S.r.l. *“una delle quattro “in house” individuate quali soggetti aggregatori delle gestioni pubbliche nel periodo transitorio di salvaguardia”*.

A.T.O. 3 Messina

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	626.876 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	108
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.266 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Messina";
- non sono in essere procedure di riordino dell'Ente di governo dell'ambito, con riferimento al quale – nonostante si siano rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti (di programmazione e di organizzazione della gestione) necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione – non risulta si sia ancora provveduto a far ricorso alle regole semplificate di determinazione tariffaria all'uopo introdotte dall'Autorità, denominate "*schema regolatorio di convergenza*" - di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR (recante il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio, MTI-3). Per quanto concerne la pianificazione d'ambito, il Presidente della Regione Siciliana, con proprio Decreto n. 6/2020, ha nominato il commissario *ad acta* presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Messina al fine di porre in essere ogni necessario ed utile adempimento per procedere alla redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito (tale misura commissariale è stata prorogata, da ultimo, con D.P.Reg. n. 507 del 22 gennaio 2021 e n. 565 del 18 giugno 2021).

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

Dagli elementi di informazione più recenti trasmessi all'Autorità, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito, pur avendo il Consiglio Direttivo dell'ATI (con delibera n. 5/2019) disposto l'avvio della predisposizione degli atti relativi all'affidamento della gestione unica del servizio idrico integrato all'AMAM S.p.A. La Regione Siciliana, con nota 30 settembre 2020, ha diffidato l'ATI di Messina a determinare la forma di gestione entro i successivi trenta giorni. Secondo gli elementi assunti ai fini della presente relazione, risulta che non sia ancora intervenuta alcuna determinazione in ordine alla forma di gestione del servizio;
- la Regione Siciliana ha nominato un commissario *ad acta* al fine di completare i procedimenti istruttori per il riconoscimento della salvaguardia di gestioni operanti nell'ambito territoriale in oggetto.

A.T.O. 4 Ragusa

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	314.950 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	12
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.624 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa";
- non sono in essere procedure di riordino dell'Ente di governo dell'ambito, con riferimento al quale – nonostante si siano rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti (di programmazione e di organizzazione della gestione) necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione – non risulta si sia ancora provveduto a far ricorso alle regole semplificate di determinazione tariffaria all'uopo introdotte dall'Autorità, denominate "*schema regolatorio di convergenza*" - di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR (recante il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio, MTI-3). Per quanto concerne la pianificazione d'ambito, il Presidente della Regione Siciliana, con proprio Decreto n. 616/2019, ha nominato un commissario *ad acta* presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa al fine di porre in essere ogni necessario ed utile adempimento per procedere alla redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito. Tale misura commissariale, prorogata con il D.P.Reg. n. 508 del 22 gennaio 2021, non è stata rinnovata in quanto "*il Piano [è stato] adottato dall'Assemblea dell'Ente con Verbale n. 2 del 31/05/2021*" e sono state avviate le procedure per l'approvazione.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

La Regione Siciliana ha nominato, con Decreto Assessorile n. 824/2020 un commissario *ad acta* presso l'ATI di Ragusa al fine di completare i procedimenti istruttori per il riconoscimento della salvaguardia di gestioni operanti nell'ambito territoriale. In aggiornamento a quanto osservato nello scorso semestre si rileva che:

- in data 11 maggio 2022 l'ATI ha convocato l'assemblea dei Sindaci che, in data 18 maggio 2022, ha scelto la forma di gestione "*in house providing*", ed ha approvato la relazione ex Art. 34 del D.L. 179/2012 sulle motivazioni della scelta di gestione e la convezione di Gestione della costituenda Società di gestione del SII In house;
- in data 18 maggio 2022 è stata costituita della Società Iblea Acque S.p.A., partecipata interamente dai Comuni della Provincia di Ragusa ad eccezione di Chiaramonte Gulfi, che si aggiungerà successivamente.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	158.183 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	20
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.575 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Enna";
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'Ente di governo in parola ha affidato il servizio al gestore unico d'ambito Acquaenna S.c.p.A., a far data dal 19 novembre 2004, per la durata di 30 anni;
- si registra la presenza di un soggetto (Comune di Barrafranca) che gestisce il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente e che "*non ha ancora consegnato gli impianti afferenti il Servizio idrico integrato*".

A.T.O. 6 Caltanissetta

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	260.759 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	22
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.138 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Caltanissetta", risultando completato il passaggio delle funzioni dall'ATO CL6 in liquidazione;
- l'Ente di governo dell'ambito – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore, agli obblighi fissati dalla regolazione, da ultimo trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'Ente di governo in parola ha affidato il servizio al gestore unico d'ambito Acque di Caltanissetta S.p.A. a far data dal 27 luglio 2006 per la durata di 30 anni;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. 7 Trapani

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	429.917 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	24
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.470 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Trapani", che, tuttavia, risulta non ancora pienamente operativa;
- non sono in essere procedure di riordino dell'Ente di governo dell'ambito, con riferimento al quale – nonostante si siano rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti (di programmazione e di organizzazione della gestione) necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione – non risulta si sia ancora provveduto a far ricorso alle regole semplificate di determinazione tariffaria all'uopo introdotte dall'Autorità, denominate "*schema regolatorio di convergenza*" – di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR (recante il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio, MTI-3). Per quanto concerne la pianificazione, il Presidente della Regione Siciliana, con proprio Decreto n. 629/2018, ha nominato un commissario *ad acta* presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Trapani al fine di porre in essere ogni necessario ed utile adempimento per procedere alla redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito (tale misura commissariale è stata prorogata, da ultimo, con il D.P.Reg. n. 509 del 22 gennaio 2021).

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

- La ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022 conferma l'assenza di dati completi circa gli assetti gestionali del territorio dell'ATO.
- Relativamente alla costituzione di un gestore unico d'ambito, si segnala che la Regione Siciliana, con nota 30 settembre 2020, ha affidato l'ATI a determinare la forma di gestione entro i successivi trenta giorni. Successivamente, l'ATI ha convocato l'assemblea dei Sindaci in data 16 giugno 2022, al fine di individuare la forma di gestione.
- L'ATI, nella seduta del 28 marzo 2022, ha accolto l'istanza di salvaguardia ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis lettera b) del d.lgs. 152/2006 avanzata dal Comune di Pantelleria.

A.T.O. 8 Siracusa

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	403.985 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	21
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.124 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa";
- non sono in essere procedure di riordino dell'Ente di governo dell'ambito, con riferimento al quale – nonostante si siano rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti (di programmazione e di organizzazione della gestione) necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione – non risulta si sia ancora provveduto a far ricorso alle regole semplificate di determinazione tariffaria all'uopo introdotte dall'Autorità, denominate "*schema regolatorio di convergenza*" – di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR (recante il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio, MTI-3).

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

- Dagli elementi di informazione più recenti trasmessi all'Autorità, si conferma l'assenza di dati completi circa gli assetti gestionali del territorio dell'ATO.
- La Regione Siciliana ha nominato, con Decreto Assessorile n. 826 del 30 luglio 2020, prorogato con Decreto Assessorile n. 1173 del 28 ottobre 2020, un commissario *ad acta* presso l'ATI di Siracusa al fine di completare i procedimenti istruttori per il riconoscimento delle salvaguardie di gestioni operanti nell'ambito territoriale. Al riguardo, da elementi acquisiti nell'ambito del monitoraggio, risulta che siano state accolte dall'ATI "*n. 2 istanze presentate ai sensi dell'art.147, comma 2bis lett. a) del D.lgs. 152/2006*" e rigettate "*n. 11 istanze ai sensi del comma 2-bis lett. b)*" del citato articolo.

A.T.O. 9 Agrigento

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	446.837 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	43
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.053 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento";
- ferme restando le criticità riportate negli anni precedenti, si registra che l'Ente di governo – nel corso dell'ultimo semestre – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità talune delle determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.


CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

- In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, con riferimento al quadro delle gestioni operanti nell'ATO, emerge quanto segue:
 - rinviando alle precedenti relazioni semestrali per l'intera vicenda commissariale di Girgenti Acque S.p.A., è stato disposto, con provvedimento 9 luglio 2021 del Prefetto di Agrigento, la cessazione della misura straordinaria nei confronti della società interdetta e la cessazione dell'incarico al Commissario Prefettizio, e quindi della gestione straordinaria, con decorrenza 2 agosto 2021;
 - l'ATI Agrigento con provvedimento n. 4 del 30 luglio 2021 ha provveduto all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato "all'Azienda Speciale Consortile denominata "AICA" a far data dal 3 agosto 2021 e in attesa della asseverazione del Piano Economico-Finanziario. Tale asseverazione è avvenuta da parte dell'ATI Agrigento con provvedimento n. 9 del 21 settembre 2021 e in data 22 settembre è stata, pertanto, sottoscritta la convenzione di gestione del SII tra ATI e soggetto Gestore "AICA"". L'aggiornamento del Piano d'ambito prevede la continuità della gestione del servizio idrico integrato per i Comuni della precedente gestione (Girgenti Acque S.p.A.). L'ATI Agrigento ha rappresentato che: "risulta in corso di definizione il trasferimento delle gestioni" da parte dei nove (9) Comuni che gestiscono in forma diretta e che non hanno avuto il riconoscimento della salvaguardia ai sensi del comma 2-bis, lett. b, dell'art. 147 del D. Lgs. n. 152/2006. In particolare, si tratta dei Comuni di: Aragona, Camastra, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Palma di Montechiaro, Sambuca di Sicilia (solo fognario e

depurativo), San Biagio Platani, Santa Elisabetta e Sant'Angelo Muxaro;

- Con provvedimento del Commissario *ad acta* n. 1 del 29 luglio 2021 “è stata riconosciuta la salvaguardia della gestione ex art. 147, comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006 ai comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Cianciana, Menfi, Santa Margherita Belice e Santo Stefano Quisquina”.

SARDEGNA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 4/2015, all'articolo 3, prevede che *“il territorio regionale è delimitato in un unico ambito territoriale ottimale e i confini territoriali degli enti locali in esso ricadenti sono quelli della Sardegna”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL' AMBITO

La medesima Legge Regionale n. 4/2015 ha istituito, quale Ente di governo dell'ambito, *“l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale, per l'unico ambito territoriale ottimale della Sardegna al quale partecipano obbligatoriamente i comuni. All'ente partecipa anche la Regione (...)”* (articolo 6).

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.590.044 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	5
COMUNI DELL' A.T.O.	377
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	24.100 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale regionale hanno aderito all'“Ente di governo dell'ambito della Sardegna” (EGAS);
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente di governo, con riferimento al quale si sono spesso rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione;
- ferme restando le criticità sopra riportate, si registra che l'Ente di governo – nel corso dell'ultimo semestre – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini della trasmissione all'Autorità delle determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito Abbanoa S.p.A. a far data dal 29 dicembre 2004 (e fino al 31 dicembre 2025);
- risultano presenti altri ventisei (26) soggetti (diversi dal gestore unico d'ambito) che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - dei gestori Domus Acqua S.r.l. (fino al 23 giugno 2024), Si.EL. S.r.l. (fino al 31 maggio 2033) e A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.p.A. (fino al 31 dicembre 2030);
 - ventitré (23) gestioni comunali del servizio idrico integrato svolte in forma autonoma, che risultano salvaguardate, sulla base dell'attività istruttoria svolta fino al 30 giugno 2022: si tratta in particolare dei Comuni di Anela, Bessude, Bottidda, Cheremule, Esporlatu, Gadoni, Modolo e Olzai, salvaguardati ai sensi dell'art. 147 comma 2-bis lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006, e dei Comuni di Aggius, Arzana, Bonarcado, Bultei, Burgos, Fluminimaggiore, Lotzorai, Lussurgiu, Nuxis, Paulilatino, San Vero Milis, Seui, Tertenia, Teulada e Villagrande Strisaili, salvaguardati ai sensi dell'art. 147 comma 2-bis lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006;
- si rinvencono, poi, ancora cinque (5) soggetti che “non hanno aderito alla gestione

unica”, per tre dei quali (il Comune di Capoterra, il Comune di Sant’Anna Arresi e il Comune di Burcei) l’EGAS ha confermato che “sono tuttora in corso le procedure di trasferimento della gestione del SII comunale alla società Abbanoa S.p.A. che, nel primo caso, sono in avanzato stato di attuazione”. Per i comuni di Perfugas e Serramanna il “Comitato Istituzionale d’Ambito ha stabilito di non procedere al riconoscimento e alla salvaguardia della gestione esistente del servizio idrico integrato svolta in forma autonoma [...], ai sensi dell’art. 147 comma 2-bis lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006, e di dare mandato agli uffici di avviare le procedure per l’attuazione di quanto stabilito dall’art. 147 comma 2-ter del D.Lgs. 152/2006”.